TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. **P_MSS_1541_IV**

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

MSS. 1541/4

Lezioni

di Diritto Naturale Pubblico
e Criminale

del Professore Dottor Giuseppe Todeschini

Anno 1826

Prosper-Francesco Antonini

Capo I

Diritto Naturale Pubblico

Della Genesi delle Civili Società

Nell'esame della Genesi delle Civili Società si comprendono III ricerche

1° L'origine Storica

2° La convenienza morale

3° La giuridica formazione degli Stati Civili

Indagasi la Storica origine delle Società quando si rintracciano le cagioni prossime che spinsero gli uomini alle primitive aggregazioni sociali

Si mostra la convenienza morale dello Stato Civile quando si sviluppano i motivi pei quali gli uomini debbono preferire questo Stato allo Stato di Natura.

Si addita la formazione giuridica delle Civili Società quando si fanno conoscere i fatti volontari degli uomini che fra essi stabilirono questo rapporto sociale

L'Origine Storica della Società Civile è di una indagine assai tenebrosa, scarsissime essendo le memorie pervenute delle primitive aggregazioni dei popoli — *Che si debba dire dell'origine Storica*

Piace ad alcuni di riconoscere l'origine degli Stati nel potere paterno, e nella Società di famiglia poiche la lunga vita de primi padri, e la Poligamia facevano si che potesse unirsi intorno d'un capo di Famiglia una posterità numerosa simile ad un piccolo Stato. Ne dovea esser difficile che i figli ed i Nepoti avvezzi a rispettare negli anni primi il potere del padre e dell'avo li conferissero in età più matura un impero diretto alla concordia ed alla sicurezza di tutti. — *1 Opinione*

2ª Opinione

Molti riferiscono l'origine delle Società Civili alla reciproca diffidenza degli uomini nello Stato di Natura dove i deboli ed i pochi temer potevano ad ogni momento di essere sopraffatti dai più robusti e dai più numerosi, motivo che doveva indur quelli a cercare in una vasta aggregazione il mezzo di guarentirsi da questi.

3ª Opinione

È anche sentimento di taluno che desse origine alle prime società l'ambizione sostenuta dalla forza e dall'astuzia per cui alcuno più potente e più scaltro assoggettasse da principio i più deboli ed i più semplici, giungesse a mano a mano sia coll'usare sugli altri la violenza, sia col loro spontaneo soccorso a formarsi un impero Sociale.

Una speciale analisi di queste cagioni niuna utilità recar potrebbe nelle sue conseguenze d'altra parte piuttosto che attribuire ad alcuna soltanto fra esse il contemplato effetto è vero simile il credere che e tutte queste cause e forse più altre ancora concorressero a riunire gli uomini nella Civile Società.

Come si mostra la convenienza Morale

Di maggior profitto è il cercare per qual ragione convenga all'uomo lo Stato Civile.

Per la tranquilla, e felice coesistenza degli esseri ragionevoli e liberi, è indispensabile che eglino non si dipartano nei vicendevoli rapporti dai principj del D., è necessario cioè ch'eglino osservino le leggi di Natura. Ora perchè ciò accada devono avverarsi III circostanze

1º che gli uomini conoscano bene mediante un regolare sviluppo ed esercizio della loro ragione le leggi naturali 2º Che vi abbia un Giudice comune sulla applicazione della legge

nei casi di dubbj, e di controversie 3° che esista un poter coattivo il quale raffreni gli uomini nei casi pur troppo frequenti nei quali l'ignoranza, e le passioni li spingono a violare il D.° Ora niuna di queste circostanze può in modo efficace verificarsi nello Stato di Natura ed elle si ottengono mediante lo Stato Civile. Dunque la Società Civile conviene alla moralità, ed alla felicità degli uomini.

Forma giuridica che stabilì la Società

Ma qual è la forma giuridica che stabilì fra gl'uomini lo Stato Civile? l'essenza della Società importa che molti uomini a quali competa la libera disposizione di se stessi vale a dire non legati né dalla patria podestà né da soggezione servile operino di concerto per guarentire la sicurezza e comune prosperità.

Questa concorde operazione suppone di necessità 2 Circostanze

1.a La riunione della volontà dei Socj verso lo scopo proposto

2.a La riunione delle forze dei Socj per conseguire lo scopo medesimo

Atti legali che operarono codesta unione

Veggasi ora quali fossero gl'atti legali col mezzo dei quali eseguissero gl'uomini non fisicamente (ché non era del loro potere) ma bensì moralmente si fatta duplice riunione della volontà e delle forze.

Era di mestieri in 1.° luogo che gl'uomini determinati di unirsi in stato civile si cedessero vicendevolmente il D.° che limitasse la loro libertà N.le e ciò si conseguì mediante un patto d'aggregazione col quale gl'uomini convennero di formare in perpetuo un Corpo

Sociale, e di sostenerlo con le loro forze congiunte.
Era necessario in 1° luogo, che fosse stabilito un mezzo di esprimere e manifestare la riunita volontà de' Soci, e così pure di mettere in azione la riunita forza generale di essi: era necessario cioè di stabilire un impero comune, ed il modo di esercitarlo, e questo si ottenne mediante un Decreto di Costituzione col quale si ordinò la forma del governo Sociale.

Era d'uopo per ultimo di produrre una sicurezza che guarentisse la necessaria unione della volontà e delle forze e questo si consegui mediante un fatto di assoggettamento col quale la persona fisica o morale destinata al governo e detta Sovrano promise di procurare il conseguimento dello scopo Sociale e tutti gl'individui della Società detti Sudditi promisero l'obbedienza al Sovrano medesimo.

Questi atti legali sono ipotesi fantastiche? I due patti, ed il decreto che sono nominati non si abbiano per fantastiche ipotesi e lontane dalla verità. Tale è la condizione dell'uomo nello stato della sua independenza, e tali sono le sue relazioni col Sovrano e coi concittadini nello stato di Civile Società, che il passaggio da questo a quello non si può concepire eseguito senza l'intervento di tali patti giuridici. Nè però si creda necessario che tutti questi atti seguissero in modo espresso, dovendo riguardarsi come la cosa medesima che l'uomo dichiari espressamente la sua volontà colle parole, o che la dimostri tacitamente mediante ~~tali~~ tali fatti, che siano inseparabili da essa.

Dopo l'esame che abbiam fatto degli elementi della Società Civile noi possiam definirla

Multitudo juris consensu, et utilitatis communione sociata (Cicero)

"una rilevante moltitudine di uomini non soggetti ad altrui potere i quali congiungono la loro volontà e le loro forze col mezzo dello stabilimento d'un impero comune per ottenere la comun sicurezza e prosperità."

Deffinizione della Società

Può la Società Civile esistere per un momento nella condizione di Società semplice ma non può sussistere durevolmente qualora non sia composta.

Essa può talvolta essere eguale se l'Impero Sociale o la Sovranità rimanga nell' unione di tutti i soci o Cittadini. Ma le concrete relazioni delle cose conducono gli uomini più di sovente a stabilirvi l'ineguaglianza, poichè non può andare a lungo che quatsivoglia società civile diventi ineguale, poichè nemmeno la Democrazia pura può concepirsi in una società di molte persone, poichè tutte non potranno aver parte nell' impero Civile.

Ne dir si potrebbe che veruna Società Civile esister potesse nella forma di semplice società e se ne abbiamo un esempio ai tempi della fondazione di Roma sappiamo che tale società non poteva esistere, se i Romani con frode non si avessero delle Sabine impadroniti.

Verremo all'esame sulla deffinizione data delle Civili Società.

1° Abbiam detto, che è una rilevante moltitudine di uomini.

Ma si potrà egli stabilire qual numero di persone siano necessarie a formare una Civile Società? Platone volea che a formare una Società bastassero 5040 individui. Ippodamo di Mileto 10000 Aristotile 15 uomini Valerio Massimo 3 famiglie; ma i Quei troppo

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

„Ce sont les hommes qui [illegible] la Cité, et non les murailles."

[illegible] altri [illegible] [illegible], vorta[?] [illegible], che questi debbano essere riuniti sopra un suolo non soggetto all'altrui dominazione.

Del resto qualunque basi l'estensione del suolo [illegible] [illegible] [illegible] formazioni degli Stati Civili.

Potrebbero anche gli uomini fondare una sola società in varj territorj disgiunti [illegible] [illegible] poiché l'idea d'una [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] intellettuale [illegible] [illegible] forze, non una reale congiunzione.

Si è detto, che congiunte che abbiano le volontà e le forze mediante l'istituzione d'un impero comune.

[illegible] unione delle volontà e delle [illegible] [illegible] [illegible] mai moralmente mediante una duplice operazione, di consenso per la volontà, di cooperazione per le forze. Ma la volontà in generale non [illegible] senza un organo che l'esprima; la forza non agisce senza un motore che la metta in atto.

Quest'organo e questo motore si è l'impero comune.

Queste forze dovranno poi essere unite [illegible] [illegible] sono durevoli quanto la vita degli uomini, e sarebbe contradditorio, che gli uomini conoscendo i motivi, che allo Stato Civile li condussero, e che incontrare volessero una [illegible] [illegible]

11° [illegible]

[illegible] riservanza [illegible]

[illegible] la sicurezza de' proprj [illegible]

[illegible] ragione della [illegible] prosperità

[illegible]

[illegible] stato [illegible]

[illegible] che la [illegible] [illegible] la detta [illegible]

con [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

conseguire la fisica e morale prosperità [illegible]

[illegible] uguale che nella [illegible]

[illegible]

[illegible] de' loro [illegible] via ancora gl' [illegible]

[illegible] comuni.

[illegible]

Dovrebbero in tal guisa rinunciare alla facoltà di conoscere ciò che loro più impor[illegible] [illegible] base dell'impero [illegible]

[illegible]

[illegible] anche gl'altri [illegible] [illegible] Civile, mentre da questi [illegible] il ben fisico [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Stabilire la sicurezza [illegible] unico scopo si viene a contraddire contradire [illegible] [illegible] legislatori, difatti Platone [illegible] che, nasce lo Stato Civile perchè niuno di noi è bastante a se medesimo perchè ciascuno abbisogna di molti non solo per [illegible] [illegible] e pel morale

[illegible]

movimento alla [illegible]

[illegible]

[illegible] società [illegible] (Sovranità) dal quale [illegible] appaiono agevolmente i suoi essenziali caratteri.

Il 1° Carattere della Sovranità si è [illegible] ch'ella [illegible] poiché nell'unità [illegible] non si può essere nell'unità di coloro [illegible] contemplata [illegible] indipendenti [illegible]

[illegible] erano in una [illegible] di [illegible] comuni. L'unità della [illegible] necessariamente ch'ella debba ad un sol uomo appartenere, ma può essere divisa in molti [illegible] purché questi siano fra loro in tal modo collegati da esercitare un solo comune impero.

Il 2° Carattere si è un potere supremo ed indipendente in tutte le cose, che [illegible] sono della comune direzione e che [illegible] la salute, ed il vantaggio [illegible]

Giacché avendo la società [illegible] l'incarico di provvedere a tutto ciò che dal pubblico bene è richiesto ed essendo quindi conferito il D[illegible] di stabilire e di impiegare tutti i mezzi a questo fine tendenti [illegible]

tiqua, che al Sovrano compete la facoltà di determinare e di obbligare i sudditi a tutto ciò che è richiesto dal bene dello Stato.

Il 5° carattere della Sovranità si è che ella sia esente da ogni responsabilità ver[illegible]

[illegible]

sia un superiore, l'idea del quale ripugna col potere supremo, ed independente che al Sovrano appartiene. Dalla riunione di codesti caratteri [illegible]

[illegible] la consideriamo nel suo esercizio, non nella sua origine.

Riguardo all'origine della Sovranità [illegible]

[illegible] la ineguaglianza, e la [illegible] possono fra loro nascere [illegible] col quale i D. primitivi [illegible]

Quindi la [illegible]

D.ti particolari dei membri [illegible]

[illegible] avesse un'origine divina [illegible]

[illegible] mata [illegible]

[illegible] degli uomini [illegible] licità di chi vuole la [illegible] dispensabile della Sa[illegible]

[illegible]

[illegible] che [illegible]

[illegible] sovrani [illegible]

[illegible] inviolabile; ma io farò una distinzione [illegible]

[illegible]

la persona dell'illegale Sovrano

e il 2° si dovranno eccettuare quei Sovrani [illegible]

[illegible]

[illegible] tale principio è dedotto dalla [illegible]

[illegible] e approvato dalle Sacre pagine

e noi troviamo la dottrina del Regicidio [illegible]

[illegible] stabilita, fra rigettati come [illegible]

[illegible]

[illegible] Sovrani [illegible]

e che [illegible] intendo [illegible] che

[illegible] ad una

o ad un' altra [illegible]

[illegible] di tale opinione allegano, che i Sudditi non hanno in loro la maestà, e quindi non possono altrui conferirla. Al quale argomento rispondiamo [illegible]

[illegible]

[illegible] propria per comunicarla agli [illegible] tutto ciò che [illegible] a tradurre la maestà del Sovrano.

Assurda è pure l'opposta opinione che [illegible]

[illegible] distinguono una Sovranità [illegible]

appartiene al Capo dello Stato, ed una So[illegible]

[illegible]

versalità dei Cittadini, poichè se è vero, che

[illegible]

[illegible] o altresì, che quando il popolo l'ha con[illegible] in un'altra persona, egli più non la pos[illegible] siede.

Quello che si è sviluppato sul carattere [illegible]

[illegible] in questa sua definizione:

[illegible]

[illegible]

[illegible] vecità conferito dalla Società medesima ad una persona fisica, o morale per ottenere l'ordine int[illegible] sicurezza esterna, [illegible]

[illegible] prosp[illegible]

[illegible] egolan liberamente, ed effi[illegible] della Civil Società, onde es[illegible]

[illegible] supreme, ed independente che [illegible] essenziale carattere della Sovranità e dal quale discende l'esenzione da ogni respon[illegible] abilità e da ogni Legge Civile

2° Conferito dalla Società medesima, per espri[illegible] mere che riconoscer[illegible] dal [illegible] mente l'ori[illegible]

3° Ad una [illegible]

[illegible] mere l'individualità, carattere [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

mezzi al Sovrano onde ottenerli.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

...tivo. Che poi si ponga mente alla prima [illegible] cui il D.to di Suprema ispezione si possa manifestare questo non può essere che in [illegible] una legge o taluna [illegible]

[illegible] quindi che la Suprema ispezione [illegible] dai poteri Legislativo ed Esecutivo [illegible] è necessario all'esecuzione di [illegible] il D.to [illegible] interno [illegible] dai due poteri

Riguardo alle relazioni dello Stato cogli esteri Stati, i D.i [illegible] esteri [illegible] del Sovrano verso le altre nazioni [illegible] al [illegible] D.to essenziale dello Sociale Rappresentanza in forza del quale [illegible] nell'atto [illegible]

[illegible] riguardarsi come deliberazioni dello Stato [illegible] cui presiede [illegible] D.to è fondato sul patto [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ingreßione

[illegible]

facoltà di concedere vantaggi, ed onori alle [illegible] utile per promuovere [illegible]

[illegible] leggi a' fabbri [illegible]

[illegible] la facoltà di [illegible]

[illegible]

[illegible] monete [illegible]

[illegible] del commercio [illegible]

carte d'obbligazione fondate sul credito pubblico [illegible]

[illegible] per [illegible]

5.° di elevare i Tribunali.

[illegible]

[illegible] costringere i particolari Cittadini [illegible] loro quando ciò sia dal pubblico bene richiesto, e sia loro dato un compenso sulla pubblica Cassa.

2° Alla classe dei D.ti trascendenti appartengono
1° il D.to di far la guerra co
Esteri.
2° Il D.to di conchiudere Trattati
e il D.to di spedire Ambasciatori e ... per
... di pubblica rappresentanza per
trattare gli affari dello Stato
Fin qui nell'assegnare i caratteri ... so
... ...
... in astratto ... ...
... ...
... concreto ... ...
... ...
... esiste in una o più persone ... ...
...
... di quei ...
... ... non ...
... ...
La Sovranità Assoluta è il potere ...
...
senza soggiacere a nessuna regola
... ...
...
La Sovranità arbitraria è quella
... ...
...
... ...
che il capriccio del Sovrano ...
La Sovranità assoluta ha ... ...
di confine nello scopo della civil società
e nei principj del D.to e della ...
... ... leggi
...
...

[illegible]

il [illegible] del sovrano che risulta dall'unione [illegible] non può attraversare quel [illegible]

Né potrebbero nemmeno gl'uomini conferire ad alcuno un potere di [illegible] al [illegible] perocché ciò li degraderebbe dal carattere di persona, e li spoglierebbe del [illegible]

[illegible]

[illegible] al momento in cui si organizza e si ordina [illegible], poiché le Leggi Civili trovansi per lo più [illegible] di una Stabile [illegible]

[illegible] ordinamento, e che [illegible]

[illegible]

fondamentali stabiliscono [illegible]

e [illegible]
esercitata dalla Sovranità. Questi regolamenti contenevano [illegible]

1° D'impedire l'azione della Sovranità [illegible]
[illegible] al Sovrano di poter disporre d'un genere [illegible] di dar certi uffizj a certe p[illegible]

2° Stabilire, che alcuni affari p. e. riguardanti leggi imposte ec. non possano essere deliberati dal Sovrano senza il consenso di altre persone, di certe assemblee

3° Dividere fra diverse persone fisiche o morali i diritti della Sovranità in modo che [illegible] ciascuna [illegible] separatamente, ed indipendentemente, p. e. accordando ad una al [illegible] popolare il diritto di legislazione

[illegible] la natura delle [illegible]
[illegible] da altra parte [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] nella Sovranità temperata i caratteri ed i [illegible]
[illegible] in quelle ove i limiti che dalle leggi fondamentali gli sono concessi.

[illegible] esercitata nella sua essenza è eguale in tutti gli Stati.

Siccome eguali sono tutti i diritti degli uomini derivanti dal carattere di uomo così eguali esser denno gli [illegible] derivanti dall' [illegible] indipendente di [illegible]

[illegible]

[illegible] per ragioni, per permutazioni, per conquiste [illegible] ove il titolo o il modo con cui si acquista un [illegible]

[illegible] una parte dello Stato [illegible] o il territorio, non possono alterare l'eguaglianza [illegible] differenti qualità [illegible] [illegible]

Da ciò dunque si ritenga come principio che l'originaria Sovranità e maestà [illegible] tutti gli Stati [illegible] nel corso [illegible]

[illegible]

di un altro Stato [illegible] viene [illegible] queste relazioni che [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] vera la Civile Signoria di questo, poichè la maniera d'acquistare [illegible]

[illegible]

contratto [illegible]

[illegible]

[illegible] alta Sovranità [illegible]

[illegible] diminuita dalla parte [illegible] sottomessa la maestà del Sovrano [illegible]

[illegible] potere fondamentale dell'indipendenza.

Altro [illegible] della Sovranità si è il potere Legislativo.

La Legge prese suo nome da [illegible] perchè lega gl' esseri ad uniformarsi nelle [illegible] loro alle prescritte norme.

Nell' ordine morale [illegible] Legge quel vincolo imposto alla [illegible] degl' esseri ragionevoli per cui questi non debbano, [illegible] loro esercitare che in [illegible] determinato. [illegible] Legge [illegible]

[illegible] sono molte [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~
[illegible]
[illegible] quella che dimostrata vengono [illegible]
[illegible] quella che
[illegible] Lex est [illegible]
[illegible] in natura, quae iubet quae facienda
sunt, prohibetque contraria.

[illegible] la ragione che un [illegible]
[illegible] della sua natura interna [illegible]
[illegible] necessitati
[illegible] di conoscere.

[illegible]
[illegible] che è una [illegible]
[illegible] che ha [illegible]
[illegible] altre sono
divine, altre umane [illegible] quelle
che [illegible] per mezzo della
[illegible]
[illegible] da una umana podestà [illegible]
[illegible] le leg
[illegible]
[illegible] in senso esteso.

[illegible] felice stato [illegible]
[illegible] ed al [illegible]
[illegible]
[illegible] delle [illegible] sulle quali
[illegible] Lex est communis
[illegible] consultum
delictorum quae sponte, vel per ignorantiam
[illegible]

[illegible] Legge è un precetto comune.

ch'è un comando imperante che obbliga tutti
i sudditi ad uniformarsi per mezzo di [illegible]
loro. Commune praeceptum summi imperan-
tis, quo obligat subditos, ut actiones suas
illi normae conforment.

Da ciò che per il potere legislativo
un [illegible] tutta [illegible] stabilimento, che la
[illegible] in mira [illegible]
[illegible] d'una norma [illegible] che tolga
i [illegible] che deriva [illegible] potesse [illegible]
[illegible] [illegible] giudica al [illegible]
ed [illegible] al comune ben'essere; [illegible]
bisogno dell'umana [illegible] per [illegible]
[illegible] dunque la [illegible] ha [illegible]
imporre ai sudditi le leggi positive [illegible]
[illegible] legislativo è il primo e princi-
pal [illegible] della Maestà.

Che se al Sovrano compete il far
le leggi, incombe ai sudditi l'obbligo di ub-
bidire alle medesime, e quest'obbligo sarà
[illegible] interno risultante dall'importanza
e dalla necessità delle leggi senza un-
ione di una [illegible] al [illegible] e sicu-
rezza dello Stato. Questa obbligazione
sarà esterna risultante cioè dalla potes-
tà del Sovrano e dalla volontà dei medesimi
di esser tenuti ad uniformarsi.

Due sono i modi ne' quali la leg-
ge può spiegare la sua efficacia, quindi
[illegible] [illegible] spiega [illegible]
dei sudditi.

La restrizione Imperativa, se comanda di far delle azioni, e proibitiva se comanda di tralasciarle, quindi si [illegible] le norme i sudditi o sono obbligati a far le azioni prescritte, o a tralasciare le vietate. Fu detto da taluni poter esser le leggi di [illegible] imperative, proibitive, e permissive, e con [illegible] imperare prohibere et punire, ma riflettiamo che la permissione di far alcuna cosa, non puo riguardarsi come un effetto della legge la facoltà di operare o di non operare non è una conseguenza della legge ma della libertà naturale, ufficio della legge è di restringere la libertà naturale secondo che richieggono la sicurezza, e prosperità comune, e l'attività della legge non può spiegarsi che col comandare ciò, che si sarebbe in libertà di ommettere, o col proibire ciò che si sarebbe in libertà di operare, la permissione non è come volevano taluni una positiva obbligazione delle leggi, ma [illegible] è una [illegible] inazione della legge, allora che lascia aperto campo alla libertà Naturale.

La sanzione non è separata dal comando o dal divieto è un accessorio di questi è un mezzo per renderli efficaci [illegible]. La Sanzione è una condizione [illegible] [illegible] [illegible] della legge.

proibitive o operative non sono in sè di-
queste distinte. Ed attendendo che la sanzione
potrebbe consistere non solo nelle pene in-
flitte al trasgressore, ma ancora ne' premi
degli osservatori delle leggi. Se dunque si re-
cano [illegible] la sanzione delle leggi
[illegible] non solo la legge [illegible]
sanzione, ma eziandio quella dei premi
[illegible] necessariamente [illegible] mezzi
per cui la legge diviene efficace e non una
legge dubbia, ne viene che le leggi si di-
videranno allora solo imperative e proibitive
[illegible] obbligo [illegible] ordinando.

9° Gli effetti delle leggi positive sono
[illegible] far conoscere [illegible] delle leggi
[illegible] tali che contengono la [illegible] e
la prosperità dello Stato e sebbene queste
come naturali [illegible] dubbia
[illegible] questa [illegible] pure an-
che le morali potrebbero essere trasgredite
se non fossero convertite in leggi positive.

10° Le leggi [illegible] applicano
ai casi speciali le norme generali del dir.
natur., e tolgono i dubbi e le controversie
che nelle [illegible] circostanze potrebbero
insorgere determinando i casi ed i modi
del risarcimento dei danni.

11° Le leggi positive [illegible] assicurano
l'osservanza della legge naturale mediante una
sanzione, determinando cioè i cittadini all'
osservanza di queste [illegible] facendo [illegible]

conoscere le utilità derivanti dalle operazioni di queste leggi.

5° Le leggi [illegible] volgarmente [illegible] al mobili, concedute dalle Leggi [illegible] e importante la modificazione fra la sicurezza della [illegible] e [illegible] bene d'un [illegible]

[illegible] alterano il genere d'obbligazioni prodotte da [illegible] morali per [illegible] i figli ad alimentare i genitori indigenti.

6° Determinano [illegible] ciò che secondo le Leggi giuridiche della ragione rimarrebbe indeterminato, e [illegible] l'età maggiore.

Da ciò apparisce, che siccome la società Civile è naturale modificata per la maggior sicurezza, e prosperità degli uomini, così le leggi Civili [illegible] non sono che le naturali modificate per la maggior sicurezza e prosperità dei cittadini.

Le Leggi Civili altre sono pubbliche, altre private. Le pubbliche son quelle che riguardano il ben essere dello Stato, le private quelle, che riguardano il ben essere, e l'utilità de' cittadini.

Delle pubbliche occupano il primo luogo le Leggi fondamentali o Costituzionali, ma queste non si possono dire leggi in vero senso, ma bensì una Convenzione fra il sommo imperante, ed i sudditi.

In 2° luogo nelle leggi pubbliche si distinguono le leggi politiche, ed amministrative, e le Penali.

Le politiche son quelle che danno regole a tutte le diramazioni della pubblica amministrazione, stabilendo la forma in cui devono essere esercitati i varj diritti di Maestà per il ben essere dello Stato, e le leggi di Coscrizione.

Le penali o criminali in lato senso son quelle, che impongono le pene ai trasgressori delle leggi ai violatori dell'ordine pubblico, sia che le azioni loro colpiscano direttamente lo Stato della Civil Società, sia che colpiscano i diritti dei particolari cittadini in cui è interessata la pubblica tranquillità. Tra queste leggi diconsi Criminali quelle che colpiscono le azioni più gravi, che si chiamano delitti, Politiche quelle, che colpiscono le azioni men gravi dette trasgressioni di Polizia.

Le Private diconsi leggi Civili in senso stretto, oggetto di queste si è di determinare lo Stato, e la capacità de' cittadini nelle cose di loro singolare interesse, o dominio, di precisare i diritti, che i Cittadini possono avere sulle cose e il modo di acquistarli, d'esercitarli, e di perderli.

[illegible]

[illegible] restano [illegible]

[illegible] tempo [illegible] concedono [illegible]

8° [illegible]

[illegible] alla loro esecuzione [illegible]

[illegible] Magistrati [illegible]

[illegible] violenza [illegible]

[illegible] leggi [illegible]

11.° condizione [illegible]

[illegible] prevenzione un motivo [illegible] utilità stimolante a determinare i sudditi ad eseguire le leggi, o consiste in un [illegible] calca [illegible]

[illegible]

[illegible] sentiamo che la
[illegible] i fonde
[illegible]
[illegible] comune
speranza [illegible]
noi stessi [illegible] un male è più [illegible]
[illegible] della speranza [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] nati sociali, e che fan ravvedere
un bene nella [illegible] soddisfazione
[illegible]
[illegible]
[illegible] nella soddisfazione delle passioni.
[illegible]
[illegible]
disgrazione [illegible]
3° L'osservanza non esser quello che
gli osservatori della legge [illegible]
speranza, perchè la semplice osservanza
non dà alcun [illegible] ricom
pensa, perchè [illegible]
che adempie gli obblighi suoi, [illegible]
che un'azione negativa di non violare
[illegible] egli che [illegible]
[illegible]
speranza dell suo operare, che una confes
[illegible]
incontro a [illegible] ma [illegible]
[illegible] ricom
pensa [illegible]

[illegible]

[illegible] differendo dal [illegible] che dalla natura della cosa necessariamente risulta,

La pubblicazione della legge è [illegible] mezzi per cui la legge è resa di facile e comune conoscenza dei Cittadini [illegible] obbligati ad osservar[illegible]

che può bastare a conoscerla; ma ogni ragionevole uomo può essere nell'[illegible] quan[illegible] [illegible] ciò che è necessario [illegible] leggi [illegible] conosciuta. Dunque il Legislatore deve [illegible] a render [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non possino [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] incompatibile [illegible] [illegible] dello Stato [illegible]. Se queste sono [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] le leggi [illegible] [illegible] contrarie [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pene imposte dalla Legge alle trasgressioni. Sudditi non potranno [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] della [illegible]

Quanto ai [illegible] [illegible] portate nella lingua del [illegible] [illegible] [illegible] semplici modi ed in stabili [illegible] za 3° Devon essere [illegible] [illegible] che non vengano alterate [illegible] ne 4° [illegible] [illegible] convenien[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] per [illegible] la conoscenza ed esecuzion[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2.

[illegible] legge [illegible]
[illegible] e da questa [illegible]
[illegible]
[illegible] che la Legge cioè non [illegible]
[illegible]
zione. Sia la legge però che promulgata
[illegible] in iscritto o col mezzo [illegible]
[illegible]
li che secondo le circostanze e gli usi del
[illegible]
legge e conforme [illegible]
è necessario perchè si dica [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] alla [illegible]
ro al dovere [illegible] di conformare le
loro volontà particolari alla volontà [illegible]
[illegible]
rose conseguenze che da tal mancamento
[illegible]
„ circolate

Due ricerche si ponno fare intorno
[illegible]

[illegible]

2° Se la legge possa obbligare prima
della promulgazione [illegible] informata

[illegible] dal [illegible]

[illegible]

[illegible] della [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] non [illegible] l'estrinseca necessaria alla legge senza la quale possono i sudditi ra- ne [illegible] di riguardarla non riguardarla come legge; epperò non sono tenuti ad uniformare le azioni loro prima della promulgazione quantunque per un fatto speciale ne [illegible] la conoscenza anche prima. Quindi si distingue la legge pubblica, e la legge pubblicata, e da ciò che abbiam detto risulta, che la legge obbliga non in quanto sia pubblica ma [illegible]

[illegible] cui [illegible] del legislatore [illegible] che [illegible]

[illegible]

[illegible] è quello di mutarle [illegible] proporre le regole per i [illegible] di [illegible] non solo di proporre [illegible] ma anche [illegible] con ciò si viene ad accordare [illegible] al, di lui capriccio ma un [illegible] pubblica utilità, perchè al [illegible] utilità dello Stato [illegible]

anche le leggi vengono mutate [illegible] malgo[illegible] [illegible] [illegible] in forma di [illegible] alcuni di [illegible]

La mutazione [illegible] avvenire [illegible] [illegible] [illegible] calla [illegible] quale [illegible]

2° Colla [illegible] quale [illegible] della [illegible] medesima [illegible] con cui [illegible] [illegible] altre parti.

Sulla mutazione delle leggi si dom[illegible] [illegible]

[illegible] non [illegible] richieda un bisogno dello Stato e [illegible] [illegible] corre[illegible] [illegible] [illegible] godere [illegible] [illegible]

[illegible] cendone una nuova

[illegible]

tali obbligo o una legge generale [illegible]
no alcuni al Sovrano [illegible] 2° [illegible]
[illegible]
[illegible] emanato, ed allora la legge [illegible]
[illegible] una generale e per tutti
o la ragione della legge continua, ed al
lora è ingiusto concedere Dispense a qual
cuno. Ma l'argomento è un sofisma, un
Dilemma incompleto nel quale non si sono
avverati tutti i casi che ponno avvertirsi
[illegible] può darsi che la ragion della legge
[illegible] in
un particolare [illegible] che
[illegible] il Cittadino
[illegible]
[illegible] della legge [illegible]
[illegible]
[illegible] può esser ingiusta.
Quindi [illegible]
1° Che il Sovrano [illegible] il dispensare
dalla legge [illegible]
[illegible]
lo Stato Sociale.
2° [illegible]
[illegible]
[illegible]
medesima.
[illegible] facoltà di dispensar dalle leggi deve
essere tutelata con una saggia moderazione
[illegible]
[illegible]

innosservate, e l'irragionevole parzialità del [illegible]

[illegible] del Sovrano si è quello di [illegible]

[illegible]

Le leggi non di rado, o sono o paiono [illegible]

[illegible]

Dichiarativa è quella interpretazione che [illegible] le parole della legge [illegible] maggiore, o minore, che alle parole

[illegible] più estesa di quello che le parole [illegible] lo spirito della Legge

Restrittiva si è quella, che attribuisce alla Legge [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ... speci[al]mente ... [illegible]

[illegible] dell'interpretazione [illegible]

intiera competente al Sovrano [illegible] che [illegible] di far sì che le [illegible]

[illegible]

competente [illegible]

... della Stato [illegible]

[illegible] di legge [illegible]

[illegible]

[illegible] interpretazione del Sovrano [illegible]

[illegible] nuovo [illegible]

[illegible] si distingue [illegible]

[illegible]

[illegible] senso che si poteva conferire anche secondo la legge della ragione [illegible]

[illegible] interpretazione [illegible]

[illegible]

non si poteva dedurre in questo caso

[illegible]

[illegible] circostanze ma [illegible] alle [illegible]

[illegible] legge [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] anche a [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

Il togliere codesto dubbio, sarà [illegible]

[illegible]

[illegible] della Sovranità [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] materialità che riguardano [illegible] alle Leggi Divine

[illegible]

[illegible]

[illegible] essere leggi per il bene dello Stato, ragion [illegible] obligato a porsi in lopera tutti [illegible]

a' sua natura come le leggi, sarai tenuto anche [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
dell' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
leggi [illegible] [illegible]
[illegible] Componitur arbitrii [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
regnandi;
Altro [illegible] della [illegible] [illegible]
è quello della [illegible]
Abbiamo dimostrato che all'uomo nel
lo stato di [illegible] compete un diritto di [illegible]
zione per prevenire una lesione per di [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
la da una [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
esistenza [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] nello sta
to civile [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
degl' uomini posti gli errori e le pa
[illegible] [illegible] Civile è un mezzo
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] essere dei
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ben essere, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ quindi [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ad ottenere [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] alla Civile Società [illegible] [illegible]
è dimostrato dalla [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ragione convenienti alla
moralità, e felicità degl' uomini

La natura [illegible] l'uomo [illegible]
[illegible] ma ha disposto le cose [illegible]
[illegible] la [illegible] nella [illegible]
[illegible] Civile
[illegible]
[illegible] morale [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] l'uomo [illegible]
[illegible]
[illegible] ha [illegible] d'esistere.
[illegible]
[illegible]
[illegible] nella [illegible]
[illegible], per conservarla
[illegible] giusti, e alla morale conform[illegible]
[illegible] Civile Società [illegible]
[illegible]
dell'individuo [illegible]
[illegible] e il fine [illegible]
[illegible] conservar [illegible]
[illegible] stato d'aggregazione [illegible]
[illegible] senza [illegible]
[illegible]
congiunta una forza [illegible]
[illegible] Civile Società
[illegible]
[illegible]

quali saranno i [illegible] della Civile
[illegible] [illegible]

che in esso ancora [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], e futuri [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] impedire [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], non [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
contro [illegible] [illegible], e contro [illegible] consuma
[illegible] [illegible] un [illegible] di [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] incontrato [illegible] [illegible]
[illegible] nel [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
contemporanei [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
non è un [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] d'umanità, [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
Siamo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] alle [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pono, e [illegible]
impiegare [illegible] [illegible] [illegible] l'andamento
dei [illegible] [illegible] [illegible] dei cittadini [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] comune
fino all'esercizio d'un [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] considerare [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tempo [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in questo, o [illegible] [illegible] [illegible]
un [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible].

Considerando la [illegible] [illegible]
col [illegible] passato [illegible] sarebbe egualmente in
[illegible] in mano d'un uomo [illegible]
[illegible]
[illegible] della [illegible] non [illegible]
[illegible] qualora non ha [illegible]
[illegible] sappiamo che la [illegible]
[illegible] perchè essa
[illegible] col
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] premii [illegible]
[illegible]
[illegible] legittimo
per la conservazione dei fini sociali.
Nella Civile Società s'aumentano
[illegible] di persone [illegible]
[illegible]
occasioni [illegible]
[illegible] ben [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ciò che [illegible]
[illegible] nazioni
facilità [illegible] vengono in con
[illegible] col pr
oprio interesse di contrastare ciò che essi [illegible]
[illegible]

L'amore di giustizia, [illegible] e [illegible] Tal [illegible] insufficien[illegible] ad [illegible] [illegible] ammaestra [illegible] gran parte degl' uomini è [illegible] nel fondo dei cuori [illegible] [illegible] basse [illegible] impulsi non cede, che a quelli che i sensi [illegible] colpiscono [illegible] [illegible] passione [illegible] [illegible] di [illegible]

[illegible] che [illegible] [illegible] un male connesso al delitto, l'impressione del quale [illegible] le conseguenze del delitto [illegible] bilanciare. Questo male che distolga dal delitto coloro che ne sono inclinati [illegible] [illegible] effetti [illegible]

[illegible] delinquere che la Civile società [illegible] se la Società non potesse far uso della punizione [illegible] mezzo [illegible] della sicurezza e prosperità distruggitrice

[illegible] possedessero [illegible] dei mezzi idonei e necessari [illegible]

propria [illegible] e per la conservazione de' propri [illegible] dunque la Società ha un vero [illegible] di punire le azioni criminali [illegible] [illegible] e di com[illegible] [illegible] alla [illegible] propria, sua sicurezza e felicità de' [illegible]

[illegible] [illegible] di punizione, non ne [illegible] che esso [illegible] a [illegible] poichè esso non esercita [illegible] che la Civile Società compo[illegible] [illegible] della [illegible] nello Stato d'aggregazione sociale.

Sembrando [illegible] la prevenzione ne [illegible] nascere un dubbio se il delinquente [illegible] vittima d'una fatale necessità [illegible] ch'ei venga ad un [illegible] avere l'obbligo incontrato.

In codesta discussione [illegible] forza delle addotte ragioni [illegible] dimostrando l'obbligazione [illegible] alla pena.

[illegible] che [illegible] nello Stato Civile è veramente obbligato alla pena, che secondo le leggi

[illegible]
[illegible]
naturale di presentarsi ai giudici [illegible]
[illegible] in tal modo la [illegible]
[illegible]
[illegible] delitto commesso [illegible] perdere il d.°
[illegible]
[illegible]
[illegible] a darsi in [illegible]
[illegible] questione ma solo di [illegible]
non l'impedire [illegible] azioni [illegible]
[illegible] di pensione, ma nemmeno [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

L'uomo nella [illegible]
[illegible]
[illegible] della conservazione [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] non è soltanto una viola[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] confe[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] soltoporre
[illegible]
[illegible]
[illegible]

delinquente è obbligato a ri-
fare il danno cagionato o a qualcuno
de' suoi individui, è tenuto a risarci-
re, riparare in qualunque modo sia possibile
il danno generale recato alla Società Civile.

Questo secondo danno che consiste
[illegible] una lesione commessa nello stato di
confidenza [illegible] la infelicità e del
la distruzione del Corpo Sociale [illegible]
posto a cimento ad ogni azione criminosa
che nasca nel suo seno.

Dunque il delinquente è tenuto
a riparare [illegible] ciò che ha [illegible]
[illegible] pena-
zione dei delitti e [illegible] che
[illegible] la Società il
pericolo della [illegible] e [illegible]
[illegible] il risarcimento del dan-
no recato alla Società [illegible] nel [illegible]
[illegible] non può ottenersi che colla
pena [illegible] in conseguenza [illegible]
nel [illegible] non già che [illegible]
[illegible] indennità [illegible] proprio
si è obbligato di prestare.

Si dirà forse, che essendo la pe-
na il vero mezzo di riparare il danno
recato dai delinquenti al corpo Sociale
nel pericolo della [illegible] e [illegible]
[illegible] non [illegible]

e esser punito, [illegible]
querela [illegible] qualità della pena che gli
viene inflitta.
[illegible] alla qualità della pena [illegible]
giustizia della [illegible]
[illegible] che la [illegible] età non avesse [illegible]
[illegible] la pena
competente ad ogni delitto
[illegible] il delinquente [illegible]
noscere prima del delitto la conseguenza
[illegible]
[illegible]
la Società [illegible] potere legislativo [illegible]
[illegible] leggi [illegible]
[illegible]
[illegible] inefficaci ed [illegible] essendo
[illegible] il delinquente [illegible]
[illegible] particolare
[illegible] e obbligato [illegible]
[illegible] e le [illegible] da esso [illegible]
[illegible]
[illegible]
penale [illegible] conseguenza [illegible]
[illegible] era
[illegible] pena [illegible]
le [illegible] il delitto [illegible]
ora [illegible] non conoscendole era colpevole
quindi tanto nell'un caso quanto nell'
altro [illegible] la pena, che
la legge [illegible] minaccia.

[illegible] e il pericolo della
[illegible] la [illegible]
[illegible] [illegible] mediante [illegible]
all' [illegible] alla pena del reo [illegible] determi-
narla, appartenesse al potere [illegible]
[illegible] conseguenti [illegible] quale [illegible]
[illegible] stata [illegible] conseguenza del
delitto [illegible] non [illegible] motivo
[illegible] e pronato
[illegible] reo [illegible] pena [illegible]
[illegible] maggiormente [illegible]
infflizzer la pena.
[illegible] perdiamo che [illegible]
[illegible] una conven-
zione degl' uomini [illegible] secondo
tale teoria verrebbe a [illegible]
[illegible] una mera [illegible]
[illegible] alla [illegible]
[illegible]
[illegible] colla con-
venzione non [illegible] potuto [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] questa [illegible]
[illegible]
[illegible] uomini non [illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible] ponendo la felicità
[illegible] comini [illegible]
una facoltà [illegible]
di l'infamia, ed il carcere?

[illegible] della pena da
un [illegible] contenuto [illegible]
ad [illegible]
una disposizione [illegible]
[illegible]

[illegible] opposto [illegible] che [illegible]
[illegible]
ne del [illegible] cattivo [illegible]
[illegible] esercitare.

[illegible] quanto fa[illegible]
[illegible]
[illegible] in quello stato [illegible]
[illegible] cattivo [illegible]
[illegible]
[illegible] riguardo il modo [illegible]
[illegible] riguardo alla
[illegible]
[illegible] della facoltà [illegible]
[illegible]
[illegible] delle parti
[illegible] ritengono [illegible]
[illegible] cattivo [illegible] fanno [illegible]
[illegible] continuamente [illegible]
[illegible] stato [illegible]
perdere [illegible]

gl'uomini adunque non potevano cedere questo d.to che non aveano e la società acquistò il d.to [illegible] d.to per tutt'altro titolo che per cessione.

Sì. Convengono [illegible] la società non avrebbe potuto togliere alcun [illegible] d.to [illegible] perchè avrebbe [illegible] contradizione al patto [illegible] le unione [illegible] in società [illegible] mezzo indispensabile [illegible] [illegible] suo [illegible] volere la società [illegible] non volere i mezzi per conseguirla e conservarla. Gl'uomini [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] una società [illegible] non mai.

[illegible] [illegible] [illegible] altro modo o per [illegible] meglio [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] o alt[illegible] la società [illegible] perchè essa essendo un aggregato d'uomini non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] conferito [illegible] [illegible] [illegible] falso [illegible] di uomini non [illegible] [illegible] da [illegible] [illegible] non avrebbe [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di essa. Ma la [illegible] società non è [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di uomini [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] legittimamente [illegible] e da [illegible] [illegible] [illegible] dagl'altri rapporti.

[illegible] d.° [illegible] [illegible] esistenti. Il Corpo [illegible] è un altro ente giuridico, cui appartiene [illegible] una rappresentanza [illegible] [illegible] appartenenti de' membri [illegible] gli vengono conceduti non solo dagl'individui di cui si compone [illegible] natura [illegible] [illegible] necessarj [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non dall'arbitrio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] idoneo e necessario alla sua sicurezza [illegible] [illegible]

[illegible] soggetto [illegible] il d.° punto è [illegible]. Infatti il d.° [illegible] non è che una [illegible] [illegible] appartenenza della [illegible] [illegible] colla società dalla speciale esistenza giuridica della medesima [illegible] e porre in opera le volontà e le forze de' Cittadini non appartiene che al Sovrano; dunque né il minacciare una pena né l'infliggerla non appartiene che alla Sovranità [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible].

In conseguenza [illegible] [illegible] una Legge [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] di [illegible] [illegible] presentare [illegible] [illegible] [illegible]

... di fare la Legge applicare, e reprimere
il delinquente [illegible], e [illegible]
perchè infrangendo il dritto umano, e viola
i doveri morali della propria con-
servazione e felicità.

6 Lo scopo della pena è l'esempio, cioè
il far sì che i futuri malvagi temendo
le medesime conseguenze del delitto si
astengano dal delitto medesimo cui altra
volta venne inflitta la pena. Dunque lo
scopo della pena è d'incuter timore a' mal-
vagi onde dal delitto si astengano.

7 Altri credono che lo scopo ~~[illegible]~~
lo scopo della pena nella minaccia e nella
esecuzione. Quanto alla minaccia tutti
convengono non esser essa che il mezzo
di impedire le pubbliche azioni crimino-
se mediante il terrore del male minac-
ciato. Quanto alla esecuzione alcuni
vorrebbero servire ai terrori de' futuri mal-
vagi diversi scopi come la correzione
della condotta del delinquente di togliere
al reo la facoltà di nuocere in avvenire
di procurare alla società un risarcimento
del danno sofferto.

Ma questi fini si vogliono consi-
derare come scopi accessorj o conseguenze

accidentali della pena non converranno che rivolta possano avere in mira, ma l'uno degli scopi suoi più comuni ed generali della pena imposto

Quanto alla correzione della condotta del delinquente l'esperienza c'insegna che di rado colla pena si consegue, e varie pene sono di tal indole da non potersi [illegible] tale scopo proporre. Inoltre la pena non può aver riguardo alla circostanza che [illegible] o non vi sia speranza di correzione, né al [illegible] [illegible] di avere tale scopo nella elezione della pena che [illegible] vuolsi essere sarebbe d'uopo che [illegible] facoltà rimanesse nell'arbitrio del giudice di prescrivere secondo le circostanze quelle pene idonee alla correzione del reo, e da ciò ne verrebbero innumerevoli disordini nello Stato Civile

Se si volesse poi con la pena togliere al reo la facoltà di nuocere, in questo tutte le pene onde ottenere un tale scopo dovrebbero o capitali o perpetue.

Ora di rado si può ottenere colla punizione un cangiamento di carattere nel reo [illegible] Poiché questo si potrebbe ottenere colle [illegible] dall'esilio dalla mutilazione, dall'infamia, dalla morte non mai.

Dunque le tre indicate circostanze non ponno essere scopi veri, e comuni, ed essenziali della esecuzion della pena.

Il vero essenziale, e comune suo scopo non può essere, che lo scopo della pena nella sua minaccia, cioè d'impedire le future azioni criminose col terrore del male minacciato, il quale non si otterrebbe se la minaccia seguita non fosse dall'adempimento.

L'oggetto della punizione civile sono i Delitti, cioè le azioni ingiuste dannose alla Civil Società, che possono essere allontanate col timore d'un male sensibile.

Diciamo azioni ingiuste, perchè chi non commette un'azione contro il Dritto non può essere assoggettato a veruna dannosa conseguenza.

Diciamo dannose alla Società, perchè il potere coattivo da chiunque si eserciti, ed in qualunque forma, non è giustificato che dalla necessità di rimuovere un danno.

Che possono essere allontanate, perchè lo scopo della pena essendo la rimozione delle azioni dannose alla Civile Società mediante il timore cessa lo scopo, e la giustizia della pena.

Da ciò si può anche [illegible] della punizione [illegible] con confine cioè nel 3° competente alla Società di infliggere un male [illegible] fatto in giusto [illegible] danno [illegible] per distoglier dal commetter [illegible] col timore d'un male [illegible] quelli che in avvenire vi fossero disposti.

Si dee ora mostrare in che [illegible] [illegible] Civile Società imposte.

[illegible] la perdita d'un bene [illegible] di cui l'uomo si trova in possesso, ovvero la [illegible] [illegible] uomo [illegible] come può essere [illegible] considerare. L'uomo [illegible] e lo stato esterno.

1° Quanto a' suoi personali l'uomo può esser privato dell'esistenza personale della [illegible] della sua [illegible] personale.

2° Quanto alle [illegible] l'uomo può esser privato della [illegible] e di [illegible] della sua proprietà [illegible] come cittadino, della sua [illegible] o della sua riputazione.

Le specie delle pene dunque la [illegible] le pene [illegible] [illegible] [illegible] pena di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] marchio le [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] esilio [illegible] la confisca de' beni [illegible] [illegible] [illegible] la morte [illegible] la degradazione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] d'[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] infamia.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] classi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] coattivo può essere limitato [illegible] [illegible] [illegible] ciò [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mezzo di [illegible] [illegible] coattivo [illegible] [illegible] [illegible] malum [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mai [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mezzi idonei e necessarj per ottenere il [illegible] [illegible] l'allontanamento dai delitti, in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quando al [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] è giusta quando i mezzi ad allontanare i delitti [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] principio con cui si [illegible] [illegible] [illegible] delle pene [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pena di morte.

Quelli che li dar vogliono il [illegible] di [illegible] da [illegible] ad [illegible] de [illegible] trova-no mai [illegible], e invormontabile [illegible] nel [illegible] unito [illegible] [illegible] tanto [illegible] al [illegible] [illegible] in natura nessun patto [illegible] [illegible] valido [illegible] sulla propria [illegible] ne a alcuno [illegible] nessun [illegible] sull' [illegible] [illegible] l'offesa. La giustizia della pena di morte non può esser contrastata.

[illegible] [illegible] e un [illegible] coattivo [illegible] alla civile società qual mezzo [illegible], e necessario ad allontanare [illegible] delitti. [illegible] coattivo [illegible] può giungere dunque alla morte [illegible] offensore [illegible] senza di ciò non si [illegible] il [illegible] della [illegible].

[illegible] alla morte del [illegible] senza di ciò [illegible] la [illegible] vita [illegible] società [illegible] esistenza.

[illegible] l'esperienza [illegible] che [illegible] [illegible] a [illegible] la pena di morte non [illegible] arriva a [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] della società dunque ne [illegible] di questa giustamente si inferisce la pena di morte.

[illegible] [illegible] [illegible] idoneità della pena di morte [illegible] della

[illegible] non si può [illegible] [illegible]
[illegible] che la pena di morte
[illegible] [illegible] non sia [illegible]
[illegible] [illegible] delli [illegible]
[illegible] la pena di [illegible]
[illegible] a [illegible] non [illegible] non [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] delli [illegible]
[illegible] delli [illegible]

Capo IV

Delle diverse forme di governo

Abbiamo accennato, che la Sovranità d'uno Stato civile può appartenere ad una persona fisica o morale e che può essere assoluta, o temperata. Da questa diversità di soggetto in cui può risiedere la Sovranità e dal modo diverso in cui può essere la Sovranità esercitata, sorgono le forme di governo, che possono essere tante quanto varj possono essere il diritto di legislazione del patto e rispettivamente per tutte le forme di governo si riducono a semplici e composte.

Semplici sono quelle nelle quali un solo soggetto è investito di tutti i diritti maestatici, ossia nelle quali tutti i poteri della Sovranità sono ad una sola fisica, o morale persona conferiti.

Il soggetto nel quale la Sovranità è collocata può essere l'intero corpo de' Cittadini, un certo numero od una sola fisica persona, quindi le forme semplici di Governo non possono essere che la Democrazia, l'Aristocrazia e la Monarchia.

Le due prime il nome prendono di forme di governo Repubblicano.

Dicesi Democrazia [illegible] della moltitudine [illegible]

un governo Democratico, quando il Sovrano
[illegible]
[illegible] la Repubblica [illegible]

Sotto il nome di Cittadini non so
[illegible]
[illegible]
[illegible] Repubblica Democratica [illegible]
[illegible] questo
nome, ordinariamente [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Repubblica [illegible]
[illegible] al potere pater-
no o tutorio.

5° I Servi, che non si ponno concepire par-
tecipi del pubblico [illegible] ad un [illegible]
to impero soggetti.

6° [illegible] quando [illegible]
la Repubblica [illegible] cit-
tadinanza.

Si distingue la Democrazia in [illegible]
[illegible] quale tutti i Cittadini concorrono all'
esercizio del [illegible] in
rappresentativa [illegible]
[illegible]

[illegible] che [illegible] la [illegible]
[illegible] delle nazioni che li hanno eletti.

[illegible] Costanti[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] del Corpo [illegible] per ottenere [illegible]
[illegible] della comune [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] che [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]
alle condizioni [illegible]
[illegible] del [illegible] potere in mezzo alle [illegible]
[illegible] dei [illegible] [illegible]
[illegible].

Queste [illegible] [illegible]
e [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible]

1° Che in qualunque Repubblica demo-
cratica [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fondamento
e [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] riunissero tutte le persone aventi un
2° [illegible] il [illegible] potere, e che
l'esperienza [illegible] [illegible] [illegible]
che [illegible] libera, [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] perchè se
i Cittadini [illegible] separatamente la Sovra-
nità esercitarlo sarebbe reso impossibile [illegible]
[illegible] del [illegible] potere, sarebbe reso impos-
sibile un concorde agire, e più non si [illegible]
rebbe un governo democratico ma [illegible]
chia, o privazione d'ogni governo, e la

[illegible] Ville [illegible] ebbero [illegible]
[illegible] dello stato naturale [illegible]
poiche' se ognuno poteva [illegible] separata
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Congress[illegible]
[illegible] caratteri [illegible]
[illegible]
[illegible] e nemmeno un gran numero di
Cittadini [illegible] parte della [illegible]
ta' e ciascuno, e tutti non sieno che sudditi
[illegible]
[illegible] delle volon[illegible]
ta' [illegible]
[illegible] non si possono essere che volontà e
[illegible] per la
esistenza della Società [illegible] generale
[illegible] subordinarsi.

[illegible] Ancora cautela [illegible]
[illegible]
[illegible] pubbl[illegible]
[illegible] qualità, e quantità de'
Cittadini [illegible]
[illegible] non si [illegible]
[illegible] Consiglio [illegible]

[illegible] neppure quando vi sia una legittima adunanza è importante di ritenere il con[illegible] depositario della volontà [illegible] Da una legge [illegible] delle ordine pubblico [illegible] del luogo del tempo [illegible] che [illegible] delle [illegible] [illegible] Costituzionale stabilisca il luogo ed il tempo d'ogni riunione, basterà che essa determini chi, ed in qual forma abbia [illegible] di destinare il luogo ed il tempo per le [illegible] adunanze.

2ª Cautela è lo stabilire il numero dei suffragi dei Cittadini [illegible] che possa bastare onde costituire la Sovrana volontà. Quasi mai non avviene che pienamente concordino [illegible] ed essendo necessaria allo Stato [illegible] d'[illegible] ed operare è necessario che le leggi fondamentali determinino in qual guisa le discordi opinioni debbano ridursi all'unità d'un [illegible] decisivo. [illegible] che nelle Società eguali la pluralità dei suffragi dee vincerla [illegible] maggior numero ove si tratti di deliberazioni necessarie

a [illegible] della [illegible] molto [illegible] fu [illegible]
[illegible] che i contribuenti tale [illegible]
[illegible] col contrabbando
quando [illegible] cangiato in [illegible]
[illegible] un numero [illegible]
[illegible] la tassa del sale
[illegible] cattolici [illegible]
[illegible] alle [illegible]
[illegible] se le deli-
berazioni [illegible] dovrebbero [illegible]
[illegible] e [illegible]
[illegible] del [illegible]
[illegible]

[illegible] lo stabilimento di [illegible]
[illegible] temporarii [illegible]
[illegible] al [illegible]
[illegible] di [illegible]
[illegible] alcuni [illegible]
[illegible] col [illegible]
[illegible]
[illegible] e [illegible]
[illegible] del [illegible]
[illegible]

[illegible] la [illegible] del [illegible]
[illegible] buon ordine
[illegible]
[illegible]
Repubblica [illegible] alla [illegible]

[illegible] degli [illegible] capi [illegible] ordo [illegible] che la Repubblica [illegible]

[illegible] ico [illegible] compi[illegible] dei decreti del [illegible] perchè [illegible] [illegible] senza [illegible] fra [illegible] [illegible] esecuzione [illegible] [illegible] ed inefficaci; o sarebbero in modo che [illegible] [illegible] la [illegible]

Aristocrazia significa [illegible] [illegible] l'aver un governo Aristocratico ove la [illegible] [illegible] numero [illegible] [illegible] per la nascita per [illegible] per altri titoli [illegible] [illegible] [illegible] degli Ottimati.

[illegible] al potere degli Ottimati [illegible] [illegible]

[illegible] ocrazia può essere ereditaria od [illegible]

Dicesi ereditaria quando [illegible] al Sovrano potere fu concentrato in certe famiglie in modo che la [illegible] passi dal padre [illegible] figlio, e queste famiglie [illegible] [illegible] [illegible] tutte [illegible]

L'Aristocrazia ereditaria [illegible] assolutamente [illegible] se la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Può essere primogeniale [illegible] uno solo e [illegible] primogenito [illegible]

in un sovrano potere; dimodochè non si possa scegliere che un solo alternate in ciascuna fami- glia patrizia.

Dicesi elettiva l'Aristocrazia allorchè il Sovrano sia in mano destinato non ai figli [illegible] della parte patrizia del Sovrano potere, ma [illegible] è attaccato alla persona eletta che dalla nascita o dalla famiglia non ne ricevè che la preferenza nell'ele- zione.

Per ogni Aristocrazia elettiva si [illegible] [illegible] se in una Repubblica [illegible] [illegible] superiore potere [illegible] elettivo perchè [illegible] alla per- sona [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] elezione.

[illegible] l'Aristocrazia elettiva si può distinguere in elettiva propriamente detta e in elettiva legale [illegible] nella quale il [illegible] alla partecipazione del Sovrano potere [illegible] mediante alcune qualità personali dalla legge [illegible] stabilite per l'elezione. Diremo veramente elettiva quella in cui [illegible] alla qualità d'alternato si acquista per una libera scelta [illegible] della arbitraria [illegible] condizioni dalla legge [illegible]

sulle qualità della persona leggibile. L'ele-
zione dalla quale dipende la qualità di
Ottimate può appartenere o ad uno spe-
cial magistrato dalla Costituzione dello Stato
o al corpo intero degli Ottimati, o alla uni-
versalità del popolo.

Quando è una Aristocrazia elettiva
in cui spetti al popolo la scelta [illegible]
ta degli Ottimati, va da a confondersi con
una rappresentativa Democrazia. Queste
due specie di governi sono molto affini ma
si distinguono. Vi è una Democrazia
rappresentativa quando gli eletti dal popolo
non hanno che una podestà temporaria che
viene in nome del popolo esercitata, e della
quale finito il tempo della rappresentanza
debbono al popolo darne conto.

È Aristocrazia elettiva quando gli eletti
dal popolo conseguiscono una podestà perpe-
tua, che in nome proprio esercitano, e della
quale il popolo non può astringerli a
render conto.

In qualunque [illegible] sia il governo
Aristocratico sono necessarie in questo le
condizioni pel buon andamento del gover-
no Democratico.

Molti sono [illegible] che debbono nell'
Aristocrazia [illegible] potersi [illegible]
to però deve esser [illegible]

era di [illegible] necessarj negl' Ottimati [illegible]

Vi sarà ancora un Consiglio, un Senato in cui si radunano gl' Ottimati e fuori del quale non si esegua [illegible] fuorchè [illegible] che gl' Ottimati non abbiano da alcuno [illegible] [illegible] di dare il suffragio nell' Assemblea. Osservano e fuori di questo [illegible] della medesima.

[illegible] le cautele ed un buon governo [illegible] quando le leggi Costituzionali daranno [illegible] la forma della riunione [illegible] il numero degl' Ottimati che [illegible] l' Assemblea e [illegible] necessarj onde le deliberazioni [illegible] pubbliche [illegible] [illegible] di più, che regolino l' adunanze, vi mantengano il buon ordine, e che facciano eseguire le deliberazioni dell' Assemblea.

La Monarchia è [illegible] principato d'un solo. [illegible] forma di governo [illegible] tutte le parti del [illegible] potere sono riunite in un solo individuo. [illegible] Monarchia [illegible] [illegible] maggiori o minori [illegible] llanze secondo l'estensione del dominio

[illegible] qualità [illegible] più
antico è quello [illegible]
[illegible] una qual[illegible] Monarchia.

[illegible] tutte le monarchie [illegible]
[illegible] governo [illegible]
[illegible] perfezzione ad alcuna [illegible]

La Monarchia [illegible] non porta [illegible]
[illegible]
Divina [illegible] in cui [illegible]
[illegible] Costituzionali [illegible] stato [illegible]
[illegible] Monarchia [illegible]
[illegible] Regno [illegible] una [illegible]
[illegible] Abbiamo
[illegible] che le leggi fondamentali possono [illegible]
[illegible] la Sovranità

1° Col impedire [illegible]
[illegible] particolari

2° Col [illegible] che [illegible] affari [illegible]
[illegible] obbligatori al [illegible]
[illegible] qualità [illegible]

3° [illegible]
[illegible]

[illegible] leggi fondamentali
della [illegible] specie [illegible] più la
Monarchia [illegible] perchè una parte della
la Sovranità esiste in diverse persone.
[illegible] della 1ª specie
[illegible]

[illegible] ha luogo l'intervento d'altre persone nell'esercizio della Sovranità [illegible] che [illegible] abbia carattere [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] semplice sarà quello in cui tutti [illegible] risiedono nel monarca, ma che dal [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] impedisca l'azione del monarca [illegible] casi particolari.

[illegible] ad [illegible] acquisto [illegible] [illegible] ed usufruttuario [illegible]

[illegible] ed in forza del patto [illegible] accoppiamento [illegible] [illegible] [illegible] come è un suo patrimonio [illegible] confond [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] potrebbe essere [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] di disporre [illegible] [illegible] del Subbietto sul cui questa esiste

Il Regno Patrimoniale [illegible]

[illegible] patrimoniale [illegible]

[illegible] *imperfettamente* [illegible]

1.° quando il popolo ha conceduto al Sovrano il [illegible] di eleggersi i [illegible]

2.° [illegible] popolo ha conceduto [illegible] di disporre [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] collettive [illegible] di governo [illegible] [illegible] creato [illegible]

[illegible] esiste [illegible] Regno Patrimoniale, ma [illegible] possibilità [illegible] esistenza [illegible] popolo [illegible] [illegible] tempi [illegible] patrimoniale perfetta ed imperfetta [illegible] popolo [illegible] trasferire [illegible] un monarca [illegible]

[illegible] un Regno Patrimoniale

Sul questo Regno osserveremo

1.° Che [illegible] patrimoniale finchè non [illegible] che il popolo abbia voluto trasferirlo in un monarca [illegible] questo [illegible] e perchè ogni [illegible] patrimoniale [illegible]

2.° [illegible] che un Regno sia patrimoniale [illegible] imperfetto [illegible] non [illegible] dimostrato dal Sovrano che [illegible]

perchè in forza del Patto di Aggregazione [illegible] dei [illegible] che il paese vien [illegible] diviso in classi Nobili e [illegible], ed in forza del Decreto di Costituzione si presume che il paese è restato continuamente nella stessa forma di governo.

Così [illegible] riformare [illegible] [illegible] non sia provato ad evidenza.

I Regni Costituzionali sono quelle in cui si chiamava non in Re. che di governare [illegible] durante essendo eccitato dal Decreto di costituzione e dal patto di aggregazione come [illegible] al Re [illegible] capo di lui.

I Regni Costituzionali sono elettivi o successivi [illegible]

Nel 1° caso la Nazione riserba a sè il Dto. [illegible] di eleggere un successore ad ogni mancanza del [illegible]

Nel 2° è determinato dalle leggi Costituzionali quale persona [illegible] deve succedere alla mancanza del Monarca.

Si ricerca 1° Quale di queste due spezie di regno merita d'esser preferita

2° Quale [illegible] che una [illegible] non [illegible] nel Decreto di Costituzione [illegible]

La [illegible] questione [illegible] ultimo alla
Costituzionale [illegible], prima diremo che
[illegible] le [illegible]
[illegible]
[illegible] l'Interregno, o pendente l'elezione
[illegible] per le [illegible]
eccitate [illegible] [illegible] che [illegible]
al [illegible] Regno [illegible]
che in questo è possibile [illegible]
[illegible] elezione [illegible]
[illegible] si ottiene nel Regno elettivo.
[illegible] il [illegible]
[illegible] stato [illegible]
[illegible] morendo e [illegible]
[illegible] dizione
[illegible] il Regno elettivo di
vantaggio [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] di quei [illegible]
[illegible] dalla [illegible]
[illegible] anche [illegible]
utile [illegible] il Regno [illegible],
[illegible] elettivo [illegible] non [illegible]
[illegible] il [illegible] dei pretendenti alla [illegible]
[illegible] suppone
[illegible] la [illegible]
[illegible] di eleggere un nuovo [illegible]
[illegible] del popolo che [illegible] acquistato, ne
[illegible]

presunze ma debbono fondarsi sopra un fatto d'acquisto, e delle traslazioni di [illegible]
[illegible] del Regno [illegible] considereranno che l'elezione del Monarca può esser libera o [illegible] [illegible] qualunque persona possa esser [illegible] [illegible] ristretta [illegible] [illegible] di costituzione non possa esser scelta al Regno che una persona [illegible] [illegible] classe.

2.° Se la elezione del [illegible] [illegible] alla massa intera de' cittadini, [illegible] fatta [illegible] ad unanimità, o ad [illegible] a pluralità di voti.

3.° Che la massa della [illegible] [illegible] avendo prima della scelta [illegible] [illegible] [illegible] monarca [illegible] [illegible] eleggerlo [illegible] il Decreto di Costituzione, ed imporre alle nuove condizioni quali esser [illegible] della [illegible] [illegible] [illegible] quanto [illegible] una Capitolazione col Monarca Eletto.

4.° Che il [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] dal Decreto di costituzione [illegible] dalla volontà del popolo esser [illegible] ad una [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] farà [illegible] elezione che non [illegible] alle condizioni del Decreto o della volontà del popolo, nel [illegible] può fare una Capitolazione qualora ad essa non sia stata tale facoltà conferita

[illegible] Nel tempo che [illegible] [illegible] del Re elettivo [illegible] la [illegible] della successione [illegible] tempo [illegible] nel quale lo stato è un corpo senza capo, ma ne la [illegible] rimane [illegible] [illegible] [illegible] di cui [illegible] appartiene che [illegible] [illegible] ultimo [illegible] destinazione.

Riguardo a' Regni [illegible] la successione [illegible] [illegible] [illegible] quando [illegible] è destinata a [illegible] certe famiglie [illegible] famiglie [illegible] [illegible]

[illegible] le leggi fondamentali dello [illegible] della successione famigliare ma riguardo alle persone [illegible] il figlio del [illegible] più vecchio dello stato.

Nella successione famigliare [illegible] nelle maniere [illegible] [illegible] a concepire [illegible] [illegible] il [illegible] se il [illegible] al trono debba [illegible] più vecchio [illegible] del Re [illegible] [illegible] come in alcuni Regni [illegible]

La successione famigliare [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

di parentela esistente fra le persone.

La parentela è l'attinenza che passa fra 2 persone una delle quali è mediatamente o immediatamente generata dall'altra ovvero che entrambe sono generate da uno stipite comune. La prossimità della parentela dipende dalla maggiore o minore distanza del vincolo di generazioni esistente fra una persona e l'altra, quindi la numerazione dei gradi dipende dalla ~~maggiori~~ ~~minori~~ ~~minimanza~~ ~~denominazione~~ ~~di~~ ~~genera~~ ~~zioni~~ numerazione delle generazioni interposte fra l'una e l'altra rispettivamente.

La graduale è quella successione con cui si conferisce il regno alla persona più prossima in grado all'ultimo regnante o al primo acquirente del Regno.

La lineare è quella ~~generale~~ in cui si forma una linea di discendenti da un comune stipite colla posterità.

In un Regno Usufruttuario successivo o abbia luogo la successione graduale o lineare debbono le regole seguenti osservarsi dettate dalla ragione e dall'uso dei popoli.

1° La successione al trono dee appartenere ad un solo individuo perchè l'esistenza

li più partecipi alla sovranità nel tempo
stesso ripugna colla forma monarchi-
ca, e la divisione delle Società Civili
in varj Regni, ripugna al potere della
sociale aggregazione.

3° Per rimanere la successione nei
discendenti del primo acquirente del Regno
non passare ai parenti della linea collaterale
poichè solo dee ritenersi essere stata vo-
lontà del popolo di rendere ereditaria
la Corona nella famiglia d'un principe.

4° Sono esclusi dal Regno i figli na-
turali perchè non può credersi che il popo-
lo non abbia dato il jus di succedere a
chi non è nato da un legittimo connubio.

5° Esclusi sono i figli adottivi per-
chè non ultimati del Sangue Reale.

6° Fra coloro che sono in pari grado
maschi, si debbono preferire alle femmine
e tra [illegible] ricordandosi essi maschi, o femmine, a
eguale condizione il maggiore d'età deve
esser preferito al minore, quindi il
[illegible] avrà diritto alla successione

7° La successione al Regno non dee
confondersi colla eredità Allodiale o colla
successione ne' beni patrimoniali, che
appartieni al privato o all'ultimo regnante che
si estendono agli eredi nella forma [illegible]

eredità particolari

La successione lineare è addottata in Europa, questa però si distingue in Agnatica, Cognatica e Mista.

Agnati si dicono dai G.C. quei consanguinei, che sono congiunti in parentela per mezzo di persone maschili.

Cognati quelli, che sono congiunti in parentela per mezzo di persone femmine.

Sotto il nome di Successione Agnatica Salica Francese si denota quella successione nella quale il D.o al trono non appartiene che ai maschi, rimosse le femmine e discendenti.

Cognatica Castigliana Inglese è quella in cui mancando i maschi d'una linea sono chiamate al trono le femmine.

Mista ossia Austriaca dicesi quella alla quale sono chiamate le femmine, ma solo dopo estinti i maschi di tutte le linee capaci di successione.

La Francese e Austriaca hanno di comune che finchè esistono individui maschi discendenti dal 1.o acquirente del Regno essi soli hanno D.o alla successione, mentre nella Inglese sono preferiti i maschi della linea

lontane le femmine più prossime all'ultimo possessore. La Chiesa, e la Pragmatica urbana di comune, che le femmine e discendenti sono capaci in qualità capo della successione al trono, mentre nella Pragmatica sono escluse in qualunque circostanza.

2ª Le regole della successione lineare sono

1° Che la successione del Regno si trasferisce in linea retta, cioè dagli ascendenti agli discendenti per ordine di primogenitura nel suo infinito dalla linea dell'ultimo regnante finché vi resta o vi è qualche persona capace del trono

2° Mancando la persona capace della successione nella linea dell'ultimo regnante si passa alla linea originale della quale è uscita, quindi alla linea de' fratelli.

3° Che il determinare chi abbia diritto alla corona, i morti si hanno per vivi come se pel dritto di successione si riflette dai morti ai vivi.

4° Allorquando alla successione lineare son chiamate le femmine dei regnanti per determinare la linea più prossima della successione, si ha luogo.

1° Il grado di parentela in cui lo stipite si trova coll'ultimo regnante, quindi le figlie del Re e discendenti escludono i di lui fratelli formando altra linea ecc.
2° Il sesso riguardo al capo dello stipite della linea, quindi tra il figlio della figlia del Re, esclude il figlio della figlia perchè proveniente da stipite femminile
3° il sesso riguardo all'età dello stipite della linea.

Se la regia stirpe si estingue, non avendo alcuna persona diritto alla successione, allora succede un nuovo patto d'assoggettamento con ogni elezione, e prima di rinnovare il patto si potrebbe cangiare la forma di governo, o proporre capitolazioni al nuovo eletto.

Chi dice successivo il primo patto d'assoggettamento riguarda non solo il primo acquirente, ma anche i successori in guisa che se vi esista una persona capace di succedere, il popolo non potrà cangiare la forma di governo. Chi si dirà che i successori non hanno acquistato veruno diritto sul popolo, ma si può rispondere che il primo discendente accettò la promessa del patto d'assoggettamento

non solo in nome proprio ma a nome
de' successori, il popolo affidando al primo
acquirente un trono successivo, conferi-
sce riguardo a lui certi rappresentante
de' successori, ed il primo acquirente ac-
cettando per sè il Regno si mette invece
pe' suoi successori.

2.do La promessa del Regno fatta ai
successori se non dee essere un atto di fa-
condizione, la concessione fatta a' successo-
ri di tutto il tempo necessario per [illegible]
[illegible] promessa [illegible]
cata nel tempo [illegible]
quindi, quando il trono è rimasto vaca-
bile il successore è chiamato secondo le leggi
fondamentali, ha dr.o di regolar la ra-
gione secondo le stesse Costituzioni, sen-
za che la ragione possa alterarle, senza
che possa la sua promessa rivocare.

3.o Nel Regno successivo non vi è inter-
regno poichè subito la persona del
successore passa in questo la sovranità;
e di qua il motto francese "Le Roy est
mort, vive le Roy".

Ma può nascere, che il dr.o di succes-
sione spetti ad una persona che per età
minore, o per altre circostanze non pos-
sa esercitare la sovranità, in tal caso

essi sarà senza mostrarsi dei D.ti maestà
Se ora è necessario vi siano uno, o
più reggenti dello stato nel tempo del-
la incapacità del Monarca; ciò che
riguarda la nomina dei reggenti non
è D.to dell'ultimo successore al Trono, ma
ciò deve essere determinato dalle Leggi
fondamentali, e in mancanza di queste
si deve presumere abbia il popolo ceduto
al Sovrano il D.to di scegliersi i Reggenti.

10. Saranno le leggi costituziona-
li a stabilire, come debba essere governa-
ta la Monarchia finchè il Sovrano di-
venga atto al governo.

Nelle qualità individuali del
monarca trovasi in qualunque luogo, e
tempo la Suprema maestà essenziale al
Sovrano potere, ed in qualunque luogo e
tempo può codesti D.ti esercitare.

Ciò non avviene nella Democrazia
ed Aristocrazia, mentre i componenti la
Sovranità di codesti governi non tengono
i D.ti di maestà che nel Comizio e Senato.

Nella Monarchia il Sovrano non è
suddito; quindi nelle Repubbliche è reo
di alto tradimento solo chi attenta con-
tro la Costituzione del Governo, mentre
nelle monarchie qualunque attentato

contro il Sovrano benchè non abbia per iscopo di rovesciare le Costituzioni e la forma di governo, è reo di lesa maestà.

[illegible] in quel le ordinanze Civili [illegible] non risiede nel Monarca, o negl' ottimati e nel [illegible] ma [illegible] tutti e [illegible] di essi. [illegible] chiamato questo [illegible] di [illegible]

[illegible] formale intendendolo esser [illegible] tal denominazione [illegible] essendo qualora [illegible] delle leggi [illegible] ne' caratteri [illegible] delle forme [illegible] non essendo già [illegible] della [illegible] un solo [illegible] [illegible] de' caratteri dell' [illegible]. [illegible] della [illegible] [illegible] solo [illegible] [illegible] nel [illegible]

[illegible] che [illegible] composta, risulta [illegible]

unione di alcune parti di una certa forma
di [illegible] di [illegible] e dalle
unioni di alcune parti di queste forme
[illegible] che [illegible] nelle forme compo-
ste deggionsi applicare le regole proprie
di [illegible] forma semplice.

[illegible] geometri hanno
no [illegible] quanto [illegible]
mo [illegible] nome [illegible]
[illegible] del trattato del [illegible]
[illegible] di dare uno special nome
a tutte le forme [illegible] pe-
[illegible] il nome [illegible] tali forme sem-
plici, che [illegible] se queste han-
no eguale potere, la forma di [illegible]
analogia nominandosi le forme semplici
[illegible] eguale.

[illegible] fondamentali della [illegible]
[illegible] abbiamo detto (§ 17) potere
[illegible] che le specie quindi [illegible]
[illegible] le forme [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] legge [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del
dal popolo.

2.ª Classe [illegible] quelle [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fra i sudditi divisi in varj soggetti [illegible] [illegible] fecero palese [illegible] [illegible] evidentemente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il potere legislativo [illegible] [illegible]

3.ª Classe [illegible] [illegible] [illegible] magistrati [illegible] fra varj soggetti, e nel tempo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] soggetti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] latini [illegible] [illegible] come [illegible] leggi ma non [illegible] [illegible] [illegible] senza la sanzione del [illegible].

Massima fondamentale che si estende a tutte le forme di governo e che [illegible] [illegible] [illegible] della [illegible] non [illegible] [illegible] che quel potere dalla [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nell'uso del [illegible] [illegible] [illegible] col [illegible] [illegible] a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] leggi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alcune persone produce una forma composta di governo [illegible] [illegible] persone [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] delle

volontà del Sommo imperante non sarebbe
mutabile l'esercizio di tutti. Gli altri
però, se non venisse ajutato, e questo non
altererebbe la forma semplice di governo.

(Alcune forme di governo sono corrotte.)

Se nella Monarchia il sovrano regola gli
affari pubblici a seconda del privato interesse
il governo degenera in Despotismo o in Tirannia.
Se nell'Aristocrazia alcuni pochi degli
ottimati formano una fazione distinguendosi
dagli altri, il governo diventa Oli-
garchia (potere di pochi).
Se nella Democrazia il Sommo po-
tere viene esercitato piuttosto mediante
moti tumultuarj di plebe, la forma
[illegible] allora una Oclocrazia (Impero del-
la turba o del tumulto).
Queste [illegible] forme semplici di
Governo si vedono comunemente composte
[illegible] perciò dette composte, e molto
[illegible] inclinazioni ed usurpazioni [illegible]
[illegible] [illegible] partecipi della
sovranità non si contengono entro la
sfera giuridica loro assegnata dalla co-
stituzione.
Resterebbe ora a vedere che conviene
[illegible]

forme di governo [illegible] potendo tale
l'assoluta dipendere dalla [illegible] dell'im-
perfetto arbitrio di un uomo difetto
e stesso [illegible] suffragi [illegible]
o la Monarchia chiamasi Despota con [illegible]
[illegible] principe, specialmente quando [illegible]
[illegible] le leggi [illegible] quello [illegible]
[illegible] quali [illegible]
[illegible] senato [illegible] chiama [illegible]
[illegible] gli uomini di [illegible] altro un
[illegible] la [illegible] uguaglianza chiamasi
[illegible] [illegible] Teocrazia
Stati Composti. Systemata [illegible]
[illegible] dalle forme composte dei Governi [illegible]
[illegible] quando più Società Civili si [illegible]
[illegible] regole, in modo
che le forze di essi possano riguardarsi co-
forze d'uno solo Stato ma senza che si per-
dano una separata politica esistenza.
Siffatta composizione di Stati [illegible]
[illegible] o mediante [illegible] comune Monarca, o me-
diante una Confederazione
Mediante [illegible] uno Stato composto
[illegible] per regno o per convenzione o per ere-
dità o per conquista riconoscano un solo Sovra-
no in guisa, che non formino bensì uno Stato,
ma che ognuno [illegible] venga regolato secondo
proprie leggi fondamentali.

Costituiscono Stato Repubblicano mediante una Confederazione quando più Stati Civili costituiscono una certa alleanza, in modo però che non esercitano che di comune consenso alcune parti del sommo Impero, quelle specialmente riguardanti gli Esteri Stati, salva la libertà e l'indipendenza di ciascheduno.

Di conseguenza che a tali Stati si fida una parte della Sovranità, e quanto all'Estero specialmente rappresentanza in molti oggetti Esteri quindi è necessaria una stabile assemblea generale dei Deputati delle Società Civili Confederate alle quali debbono applicarsi le regole che sono esposte al Supremo Consiglio dei governi Repubblicani.

Capo V

Della Sudditanza

Tutti gl'individui d'uno Stato cui incombe la subordinazione all'Impero diconsi sudditi. Sono in questa condizione nelle Monarchie tutti gli abitanti dello Stato, tranne il Monarca. Anche nelle Repubbliche lo sono tutti indistintamente i membri della Società quando non esercitino l'Impero nel Supremo Consiglio.

Si suole non di rado confondere il nome di Suddito con quello di Cittadino; i Giureconsulti però distinguono il valore di queste due voci.

Diconsi Cittadini coloro i quali, e riguardo agli interessi loro privati, e riguardo ai pubblici affari, sono a parte di tutti i diritti ed i vantaggi conceduti da una Società Civile.

Diconsi Sudditi semplicemente quelli che soggiacciono colle loro persone, e coi loro beni alle leggi dello Stato senza godere in pari tempo i privilegi dei veri Cittadini.

La qualità di Cittadino suppone uno Stato le di cui leggi costituzionali altri ammettano alcuni diritti riguardo ai pubblici affari. Nelle Monarchie assolute, non potendo avere nessun membro dello Stato alcuna ingerenza ne

pubblici affari qualora il Dr.to non gli
venga dall'estero conferito, e potendo egli
egli conferire tali Dr.ti a chi gli piace
non vi sono Cittadini, e questo nome si
confonde col nome di Sudditi.
Nelle Monarchie temperate, e nei [illegible]
di Governo si fa bene si distinguono i
Cittadini dai semplici Sudditi.

Dirit. de Polit. [illegible] — Si è dato il Cittadino da noi altro un
senso determinato che dalla cittadinanza
[illegible] al [illegible] dal Dr.to di giu-
dicare, e decretare nei pubblici affari
nelle Repubbliche e Monarchie, che questa
classe di persone si è determinata nelle
altre forme di governo [illegible] diversa
da [illegible] necessaria.
La qualità di Suddito si può con-
siderare [illegible] ed espressamente.
Espressamente si considera tanto col
intervento al fatto [illegible] classe
[illegible] aggregazione quanto coll'impe-
trare dalla Società Civile il Dr.to
di Naturalità, che si ottiene colla
lettera di Naturalizzazione [illegible]
nelle dichiarazioni domandate da
uno straniero, concedute dalla Sovra-
nità [illegible] cui è posto a pari condizione

agl'altri membri dello Stato.

Per la nascita acquistano la cittadinanza i figli dei Cittadini, che giunti all'età di maggiorità se stessi rimangono nella patria loro [illegible] loro specialmente interessi, quindi nasce fra la volontà generale dal sovrano rappresentata ed i figli medesimi un tacito patto col quale il primo ammette loro i diritti ed i secondi assumono gli obblighi degli originarj Cittadini.

Per il domicilio coloro, che pongono la loro stabile dimora nel territorio d'uno Stato ne divengono essi pure sudditi, [illegible] di voler participare ai vantaggi de' Cittadini, sarebbe ingiusto se che non volessero aver parte senza sottoporsi alle leggi [illegible] vantaggi e conseguenze.

La Società [illegible] la stabile dimora d'un estraneo sul suo territorio credendo utile all'aumento della propria [illegible] e lo riguarda come membro dello Stato.

Gli stranieri poi, che per un dato tempo dimorano nel grembo d'una Civile Società, coltivando la

qualità di membri d'un altro Stato, non
si ponno riguardare Cittadini perchè non
sono tenuti al concorrere colle forze loro
al ben essere della Società in cui si
ritrovano, ma sono tenuti alle osservanze
delle leggi proibitive interessanti l'in-
terno dello Stato, l'ordine pubblico; so-
no tenuti cioè all'osservanza delle leggi
Criminali e di Polizia, perchè se la
Società Civile avendo la facoltà che po-
trebbe negare di entrar nel suo territo-
rio lo fa colla condizione che non turbino
lo Stato di lei ed condizioni che osser-
vino le leggi emanate al mantenimen-
to della pubblica tranquillità.

La regola della obbligazione però
ristretta [illegible] agli stranieri tanto sudditi
temporari, cioè che non [illegible]
agli esteri [illegible] nello Stato
per tali [illegible] e nemmeno riguarda
agli ambasciatori rappresentanti un'e-
stera potenza, perchè i [illegible]
[illegible] la qualità d'indipendenza
per cui non ponno soggiacere ad altro
Sovrano non è [illegible]
[illegible] Civile di [illegible], ma

[illegible] diritto di difesa e di prevenzione
di indennità.

Di quei [illegible] sulla immunità
[illegible] solo per la consuetudine, ma
anche per [illegible] che si esercitano
verso gli Ambasciatori, quindi la Società
Civile non può usar contro di essi
della giurisdizione, ma non del diritto di
difesa di prevenzione e di indennità; e qua
ndo essi ricusino di far luogo a codesti
diritti non resta che invocare il braccio del
loro Sovrano.

I doveri [illegible] predetti sono o genera
li o particolari.

I primi sono quelli che derivano
dalla comune relazione di membro del
la Società Civile; i secondi sono quelli
che dipendono dal particolare impiego
ed ufficio che ciascuno esercita nella
Città.

I doveri generali hanno per oggetto
la Comunità od il corpo intero dello
Stato ed i particolari Cittadini.

I doveri della 1a Classe sono
La custodia del vincolo sociale con
sistente nel non intraprendere cosa

entrare verano contro aggregazioni sociali contro la Costituzione dello Stato contro l'autorità del sommo Imperante.

La mancanza a questi doveri chiamasi ribellione, tradimento, delitto di lesa Maestà.

2.da La subordinazione al Potere politico cioè il rispettare, ed obbedire il sommo Imperante eseguendo quanto è da lui detto negli editti corrispondenti a detti comandi, così adempiendo colle azioni i doveri [illegible] prescritti dal potere legislativo col osservare nel esercizio dei propri diritti gli ordini ingiunti dalla suprema Giurisdizione, col prestare il comandato concorso delle proprie persone, e delle proprie sostanze alle pubbliche necessità.

3.º L'impiego attivamente [illegible] ciascheduno secondo la propria condizione per il ben essere comune, avendo [illegible] patto dell'unione sociale convertito in obbligazione perfetto il dovere morale di cooperare colle proprie forze al altrui ben essere.

[illegible] Il posporre i riguardi del proprio

vantaggio ai diversi membri della società perchè ogni Contratto per quanto sia per le vantaggioso potrà [illegible] la possibilità d'una qualche perdita, e chi [illegible] ho una vol[ta] [illegible] non [illegible]

2º dagl' altri contraenti acquistato elementi dall' acquisto qualora anche [illegible] risulta un detrimento

Se riguarderemo i doveri generali di [illegible] cittadini essi consistono

1º [illegible] [illegible] dalla legge generale [illegible] [illegible]

2º Nel soddisfare quelle obbligazioni reciproche le quali non sono [illegible] determinate dalla legge [illegible] che [illegible] come comunemente [illegible] per tale [illegible] [illegible]

La teoria generale di queste obbligazione [illegible] la pratica nelle [illegible] stanno [illegible] desumere dalle leggi Civili di ciascheduno Stato

3° e fil Il conservare verso i concittadini un tenore di vita pacifico, e concordi non dando cagione con un contegno fastidioso a turbolenze e dissidî, e non ponendo inciampi ai ragionevoli vantaggi altrui.

I doveri particolari dei cittadini quali, cioè che si riferiscono agli speciali offizî che ciascuno può sostenere nella società sono

1° Di non procacciarsi verun impiego, verun ministero con mezzi illegittimi.

2° Di non ricercare, o ricevere tali impieghi, che i Cittadini o non se ne sentono in grado da sostenere onorevolmente.

3° Di non rifiutare dall'altra parte, senza gravi e reali motivi, un ministero affidato dall'autorità competente e non lusingare alla propria capacità.

4° Di esercitare l'assunto impiego senza veruna parzialità, e con tutta la solerzia e l'applicazione.

Parecchie qualità si richiedono inoltre

- quest'ultimo dovere in molte parti esteriori
i quali possono agevolmente dedursi dalle [illegible]
proprie di ciascun ministero ed ufficio.

Cessano i doveri particolari col cessare degli impieghi cui questi si riferiscono.

I doveri generali ad essere cessano colla qualità di suddito e di Cittadino.

Ora questa qualità si perde colla estinzione della Società Civile, coll'esiglio e colla emigrazione.

Diciamo estinta la Società Civile quando per naturali calamità, o per esterna violenza, un popolo rimane distrutto o disperso in modo che più non esista la primitiva aggregazione.

Che si muti in una Società Civile si cangi la forma del governo, ciò non altera la relazione dei sudditi, perchè l'esser mutata è diretto della Costituzione non toglie l'esistenza del patto di unione sociale.

Che se per effetto di guerra, uno Stato od una sua parte è assoggettato ad un altro Stato, ove questi vi appartengono, cessano di essere Cittadini della primitiva ma divengono cittadini della nuova.

Per Esiglio si perde la qualità di

ne Cittadino quando la Società caccia dal suo seno qualche suddito trasgressore delle leggi necessarie all'ordine pubblico poichè non vi ha dubbio che la Società abbia diritto di privare dei vantaggi del patto sociale chi si rifiuta di adempire gli obblighi con quello assunti. Che se le moderne legislazioni non infliggono per nessun delitto l'esiglio, non è già perchè si creda di fare ingiustizia al malfattore, ma perchè non è conveniente a riguardo delle altre Nazioni il cacciare un membro infetto d'uno Stato ad infettare le altre Società.

Non debbono confondersi cogli esiliati o banditi in perpetuo coloro che sono relegati o confinati a tempo, o quelli che vengono portati in qualche più remota ed incomoda parte del territorio dello Stato, poichè nè a quelli nè a questi la Società intende di togliere la qualità di suddito.

Perde la qualità di Cittadino per l'emigrazione colui che esce dallo Stato Civile e lo abbandona con animo

e liberato fa di divenir membro di qual-
che altra società civile, e sopra ciò di
migliorare lo stato della naturale indipen-
denza. Siccome l'unione sociale produ-
ce un obbligo reciproco - siccome non
sarebbe lecito alla società o alla sovra-
nità di separare da sé colui stesso un
individuo che non lo avesse meritato
con qualche delitto, così non sarà
lecito ad un suddito lo staccarsi
dalla società coll'emigrazione senza il
consenso espresso o tacito del sovrano.

Sarà dunque condannata l'emigra-
zione fatta o senza perdite e contro l'emi-
grazione [illegible] altro che
[illegible] la perdita di tutti o di parte
de' beni che gli emigrati possedevano
nello Stato. Ove senza quello o approva-
zione si trattano [illegible] e che
in stato di guerra, quando la società
maggiormente abbisogna delle forze, loro
abbandonano la patria, e vanno al
passo dal lato dell'inimico.

Per altro quando il sopraggiungente
momento dello Stato esigano il mezzo

ad una parte dei Cittadini di procacciarsi il sostentamento, o quando qualche grave sconvolgimento politico mettesse in pericolo la loro personale integrità e sicurezza è di stretta giustizia che loro non si neghi di provvedere come ponno alla propria conservazione.

Diverso affatto dal caso di emigrazione si è la deduzione di una colonia, che avviene quando una parte dei Cittadini viene trasportata da una pubblica autorità in una sede diversa dalla loro patria primiera.

In tal caso tali sono i rapporti della Colonia colla Metropoli quali furono stabiliti dalla legge della deduzione della Colonia.

Breve Trattato di Gius Criminale
colle
Citazioni del Codice Penale Austriaco

Capo I
Del Diritto Criminale

Nozioni Preliminari del Delitto

Il D[iritt]o Criminale [illegible] nella cognizione delle massime suggerite dalla ragione e dalle leggi stabilite per la punizione dei Delitti. [illegible] si distingue in filosofico e positivo.

Il filosofico senza il positivo non provvede alla utilità pratica.

E il positivo senza il filosofico non provvede al [illegible]

Esporremo quindi i principi di ragione colle disposizioni del Codice penale Austriaco.

Delle basi fondamentali del D[iritt]o di punire, della legittimità della punizione [illegible] già trattato nel D[iritt]o Statutario Privato, ove vedemmo che all'uomo non appartiene il punire, fatti i rapporti nello Stato di Naturale indipendenza, nel Pubblico D[iritt]o abbiamo trattato della facoltà punitiva che [illegible] colla Civile Società, e che la punizione dei delitti forma essenziale appartenenza della Maestà, perchè la Società ha un vero D[iritt]o di infligge-

ai pena ai delinquenti per allontanare il pericolo della società, e dissoluzione della medesima e che il delinquente ha una vera obbligazione di sottostare alla pena senza motivo alcuno di giusta querela contro il procedere della Società: ella sarà necessario perchè in ciascun caso concreto tale Dº sia legittimamente esercitato, che in ti si verifichino le condizioni mediante le quali si possa riconoscere se il delinquente abbia l'obbligo di sottostare alla pena, e la Società abbia Dº di infliggerla,

e queste condizioni sono

1º L'esistenza d'un fatto di cui sia possibile e necessario d'impedirne la riprovazione

2º La verificazione del fatto punibile, la conoscenza del delinquente obbligato a sottostare alla pena

Queste due circostanze tracciano la divisione di questo Studio

La 1ª appartiene a quella parte che più specialmente dicesi Dº Criminale consistente nella cognizione teorica dei delitti e delle pene, che a questi si applicano

Alla 2ª appartiene la Criminale Procedura o cognizione teorica delle pene, che devono applicarsi a ciaschedun delitto

Si può distinguere in cognizione dei Delitti, e delle pene in genere

La cognizione dei Delitti, e delle pene in specie

Chi fa lo scopo del Dº Criminale di ~~estirpare~~ esaminare tutto ciò, che riguarda la natura d'un fatto punibile, e la necessità, e possibilità di allontanarne la rinovazione mediante una certa pena; non vi ha un azione punibile, non esiste un delitto, ove non vi sia un atto esterno, i pensieri, gl'atti interni delle agenti non offendono l'altrui sicurezza, e non possono autorizzar l'uso coattivo, ne ciò che esperienza può offendere altrui, che non sia prodotto dai sensi dell'uomo. Di quà il canone, cogitationis poenam nemo patitur, alla volontà non darsi pena. L. 18 D. de poenis

Di qui la disposizione, nessuno potrà essere imputato del pensiero, od interna premeditazione d'un delitto, se non vi sia congiunta una prava azione esterna Cod Pen Pi § 8

e nulla ha commesso di ciò, che la legge proibisce, e nulla ha ommesso di ciò, che prescrive.

Quindi la distinzione dei delitti positivi, e negativi, notata nei §2.3.4, nei quali è detto essere azioni punibili le azioni contrarie non solo alla legge, ma le ommissioni di ciò che la legge prescrive.

Il 2.° carattere del delitto, è la moralità delle azioni, o imputabilità dell'agente, cioè il vincolo, quella ond'è che per cui il suo autore ne essere considerato come causa morale.

Imputabilità dell'agente s'intende quella condizione nell'uomo in forza di cui possono riferirsi come a propria causa gli effetti dell'azione. Già perchè abbia luogo la moralità dell'azione, e l'imputabilità dell'agente è necessario, che l'autore materiale del fatto possa essere considerato anco autore morale come vera causa del fatto, che abbia distintamente conosciuto, spontaneamente voluto ciò che fece; se tal condizione nell'agente non esista, non esiste

un delitto, o azione punibile, perchè non ~~quanto~~ può definirsi d'un fatto ingiusto, che non è in caso di avere che l'ingiustizia di fatto.

Quindi se non si ha delitto ove non concorra la cognizione e la volontà di chi opera, si conosce la giustizia della legge Romana, in maleficiis voluntas spectatur non exitus, al fatto non deve pena se non vi concorra la volontà. Il Delitto è costituito dalla malizia di chi lo commette. Digest. Lib. 14 de Sicariis § 4 Cod. P.

Può sorgere un dubbio, che vi sia contraddizione dicendo da una parte non darsi pena al fatto se non vi concorra la volontà, dall'altra ~~dunque altra~~ alla volontà non darsi pena: ella la prima legge contempla la volontà maliziata ~~ossia~~ separata da un atto esterno che non può portar danno alla sicurezza de Cittadini, quindi non può venir punita, bensì la volontà maliziata congiunta ~~anti~~ all'esecuzione dell'atto, può esser punibile.

Il carattere del Delitto è il danno della Società; ed infatti la pena non è legittima per altro titolo se non perchè il

mezzo necessario ed idoneo per [illegible] nocumento della Civile Società. Se taglie[?] ne che si punisce non reca offesa al corpo [illegible]. Perciò le disposizioni [illegible] che [illegible] solo re[illegible] danno al ben essere ed alla Pubblica sicurezza sono soggetto dalle Leggi Penali con[illegible]

Tutto il [illegible] di azioni che lo Stato [illegible] Corpo sociale offendono l'intenzioni non solo [illegible] che [illegible] pericolose [illegible] il Corpo Politico ma [illegible] anche quelle che offendono gl'individui della Civile Società, perchè avendo la Società [illegible] [illegible]

Se [illegible] un'offesa ingiusta [illegible] [illegible] materialità [illegible] nendo Dan[illegible] legale e ciò per [illegible] 2° perchè [illegible] venga da un essere non [illegible] la volontà d'un [illegible] 3° Accadendo con volontà d'un essere ragionevole, ma come mezzo di forza a conseguire i [illegible]

Vid. Cod. Pen. [illegible]

Ma si può essere in pari tempo [illegible] delitto senza materialità [illegible] perchè il danno è [illegible] ad altro uomo appar[illegible] [illegible] ad un futuro per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

L'elemento [illegible] del Diritto è che vi sia una legge penale, che dichiari l'atto [illegible] imputabile ed incrimi[illegible]

Perchè un atto possa dirsi delittuoso deve esser nocivo alla società o ai suoi individui [illegible] a chi appartiene il giudicare se [illegible] tale o tal altro atto [illegible] una civile società [illegible] generale alla Sovranità per mezzo della legge espressione del suo volere.

Quindi un atto non può dirsi delitto se non conviene che sia dalla legge penale contemplato.

La pena è diretta a prevenire i delitti medesimi colla minaccia d'un male da infliggersi a chi li [illegible] fatto [illegible] ella non [illegible] che la

esse certa avanti che abbia offeso la
persona che, vien commesso il delitto,
[illegible] offeso [illegible] fatto accredi-
tato delle conseguenze del fatto che
non potevan determinarsi prima del [illegible]

Se la legge lasciasse libero al
giudice [illegible] tal [illegible] conoscere
il delitto nascerebbero dei [illegible]
Civile secondo i delitti assoggettati al [illegible]
[illegible] quali
[illegible] porterebbe l'incertezza nell'ammi-
nistrazione della giustizia [illegible]
[illegible]
[illegible] delitto [illegible]
[illegible]
qual pena [illegible] soggetti.

[illegible] Quindi [illegible] delitto è grave [illegible]
[illegible] comandata
la pena nelle azioni dichiarate espressa-
mente tali dal [illegible] Codice penale.

Se i caratteri d'un delitto sono,
1° Che sia una Azione esterna 2° [illegible]
[illegible] al [illegible] morale cui effetto [illegible]
nato alla [illegible] 3° [illegible]
una legge penale [illegible]
Delitto definire

Un atto [illegible] danno
alla società, od a suoi individui in

[illegible]
I 6

[illegible] a la legge.

[illegible] I Romani considerato il delitto ~~gen~~ genericamente, e teoricamente lo considerarono secondo la determinazione delle Leggi.

Ai Romani ogni azione contraria alla legge, quindi punibile si dicea (Maleficium) mentre si dividea in (Delicta et Crimina)

Delictum si usava genericamente col sinonimo di Maleficium ma specificamente indicava quelle azioni dirette sole in pregiudizio de' particolari persone e in casi non interessanti direttamente ed immediatamente la Civile Società, e che davan luogo bensì ad un giudizio penale ma solo nell'interesse delle parti [illegible]

Crimen dicevasi un'azione [illegible] sia contro [illegible] sia contro i privati in casi nei quali [illegible] e contro le quali [illegible]

Se consideriamo Delictum et Crimen nella intrinseca natura

Il 1° ferisce i particolari interessi
Il 2° ferisce i pubblici interessi
Considerati poi riguardo all'ester-
no effetto
Il 1° era abbandonato alla cura ma all'istan-
za dell'offeso e si dicea (delictum privatum)
Il 2° riguardava oggetti d'interesse in un giu-
dizio penale cui poteva essere condotto
da qualunque Cittadino, e si dicea
(Crimen o delictum publicum)
I Delitti privati (Delicta privata) si riduceano
1° al furto (furtum) 2° alla rapina (vi bonorum
raptorum) 3° Danno mal[illegible] dato (
Damnum injuria datum 4° Ingiuria (Injuria)
I Delitti pubblici (Delicta o crimina pub-
blica erano più estesi cioè
1° Il delitto di adulterio e stupro punito
dalla Legge (Julia de adulteriis)
2° I delitti offese ai costumi puniti dalla
Legge (Julia de Adulteriis coercendis et stupro)
3° L'omicidio e altri delitti relativi alla sicurezza in-
dividuale e sicurezza puniti dalla Legge
(Cornelia de Sicariis et veneficiis) (Pompeia
de parricidiis)
4° Le falsificazioni de testamenti e delle
monete punite dalla (Cornelia de falsis)

5° Atti di violenza pubblica contro i Ma-
gistrati, la privata contro i privati (in
de forsi) giustizia da se punita dalle
leggi Iulia de vi publica, Iulia de vi pri-
vata)
6° Attacco di cassa pubblica punito dal-
la Iulia Peculatus)
7° Concussione o espilazione dei magistra-
ti nelle provincie punita dalla (Iulia
Repetundarum)
8° Usurpazione d'un uomo libero o d'uno
schiavo d'altrui dalla (Fabia de Pla-
giariis)
9° Broglio illegittimo ai pubblici [illegible]
[illegible] punito da molte leggi, e spe-
cialmente dalla (Iulia de ambitu)

Codice Criminale di Napoleone
distingue le azioni punibili
1° In Crimini, o azioni gravi contro la
sicurezza pubblica punite colle pene af-
flittive ed infamanti.
2° In Delitti, o azioni meno gravi non
assoggettate a pene infamanti ma cor-
rezionali.
3° In Contravvenzioni di Polizia, o azio-
ni che mettono in lieve pericolo la pubblica

sicurezza non recano nei loro effetti un carattere criminale, punite colle multe ed arresto.

§ 1 Cod Pen — Il Codice Penale Austriaco distingue le azioni criminose in Delitti ed in Gravi Trasgressioni di Polizia.

Si chiamano Delitti quelle azioni od ommissioni contrarie alle leggi che offendono direttamente la Pubblica sicurezza sia nel corpo sociale o nei singoli individui e le quali per la gravità del loro effetto o per le qualità più pericolose delle circostanze vengono assoggettate alla inquisizione criminale.

Tutte le altre azioni punibili contrarie alla pubblica sicurezza o in [illegible] [illegible] leggi per la pubblica sicurezza o le [illegible] [illegible] gravi trasgressioni di Polizia e sono sottoposte alla inquisizione Politica.

Da ciò si scorge che i Delitti hanno un carattere intrinseco [illegible] generale di essere ciò contrarj alla sicurezza pubblica, le gravi trasgressioni di Polizia hanno un diverso carattere.

Si domanderà quale sia l'intrinseca dif-
ferenza tra il delitto e la grave trasgres-
sione. Non si può rispondere altro che
che nel genere delle gravi trasgressioni di
polizia si comprendono azioni non direttamente
contrarie alla pubblica sicurezza, e in quel-
le direttamente contrarie. Dunque sotto la ca-
tegoria di azioni contrarie alla pubblica
sicurezza sono comprese i delitti dalle qua-
li e le trasgressioni politiche.

La differenza tra i delitti e le [illegible]
[illegible] dalle leggi stabilito quindi non si
può dare una teoretica generale distinzione

La differenza [illegible] fra il de-
litto e la grave trasgressione di Polizia
dipende dalle conseguenze di questi fatti [illegible]
[illegible]bili, quali i delitti vengono sottomessi ad
una Inquisizione Criminale, le gravi
trasgressioni di polizia ad una Inquisizione
politica.

Le differenze tra queste due Inquisizioni
sono [illegible] Int. Cod Pen § 8

1° La Inquisizione Criminale ha luogo avan-
ti i Giudici Criminali colle leggi stabilite Cod Pen
nella Parte del Codice Penale dei Delitti P. I § [illegible]

2° L'Inquisizione Politica ha luogo avanti ai Cod Pen
Giudici Politici secondo le leggi della 2a Parte P II § 276

il Codice Penale [illegible] gravi Trasgressioni di Polizia

Nel Regno Lombardo Veneto il Giudizio Criminale è composto di 3 istanze

1a Tribunale Provinciale

2° Tribunale d'Appello Giudizio Criminale superiore residente a Milano e Venezia

3° Supremo Senato Lombardo Veneto residente in Verona

Il Giudizio Politico è pure di 3 istanze

1a La Giudicatura a [illegible] [illegible] [illegible] della Provincia

2° Le Direzioni di Polizia che unisce alla Giurisdizione [illegible] Politica

3a [illegible] I. R. Governo

5° L'Aulico [illegible] di Polizia in Vienna

2° La differenza delle [illegible] [illegible] fra la Inquisizione Politica e la [illegible] [illegible] [illegible] Criminale [illegible] [illegible] processo è men rigorosa nella [illegible] delle pene [illegible] [illegible] sono [illegible].

La Inquisizione Criminale [illegible] [illegible] imputato una grave infrazione mentre l'Inquisizione Politica [illegible] il fatto commesso in opposizione alla legge quantunque non [illegible] immaginato da reo di [illegible]

Ma forse non essendo la legge diretta a [illegible] trasgressioni di polizia l'imputabilità dell'agente non contengono alcuna [illegible] generale d'imputazione [illegible]

La [illegible] distinzione [illegible] imputabilità consistendo nel [illegible] agente co[illegible] maggior pena [illegible] responsabile [illegible] delle intenzioni [illegible] nella deliberazione dell'agente [illegible]

Si [illegible] anche nelle trasgressioni di polizia l'imputabilità, non è necessario che si ricerchi la prava intenzione

La [illegible] inquisizione criminale assoggetta il reo ad una pena [illegible] che a tenore di legge non può essere minore di sei mesi di carcere. Cod. Pen. P. I § 15

L'inquisizione politica lo assoggetta ad una pena [illegible] non maggiore di 6 mesi. Cod. Pen. P. II § 8. 14

L'inquisizione criminale [illegible] [illegible] per qualsivoglia condanna, ed anche per quella che venga liberato dal processo per mancanza di prove la perdita [illegible] o diminuzione della di lui estimazione legale

L'inquisizione politica non produce effetto oltre l'espiazione della pena.

Della conseguenza della perdita della estimazione legale sono tre specie di rei
1° Quelli che sono giudicati rei di un delitto di cupidigia del lucro.
2° Quelli, che sono giudicati rei d'un delitto qualunque anche non commesso per cupidigia di lucro
3° Quelli, che vengono inquisiti per un delitto, e ne vengono assolti nè condannati: rimanendo sospeso il processo per difetto di prove legali.

Chi è reo del 1° Delitto perde la legale estimazione per modo d'essere incapace di esser testimonio d'un testamento, e assolutamente incapace di far testimonianza in Giudizio trattandosi di materie Civili.

Cod. Civile § 592
Reg. Proc. Civile § 205
[illegible]
Cod. Civ. § [illegible]

Quanto ai 2° perdono l'estimazione legale per modo da non poter divenir tutori e se hanno la qualità di Giudice la perdono che divengono testimoni non inabili ma viziosi in materie Civili.

Reg. Civile § 856
Reg. Proc. Civile § 207

Quanto ai 3° sono diminuiti in parte tuo nella estimazione legale, sta in modo che non sono validi testimonj nelle obbligazioni per causa di debito, questi sono

Reg. Civ. § 174

testimoni ripposti in un Giudizio civile ne Cod. Civ 1208
avrà tanta di fede le loro testimonianze
riguardo alle gravi trasgressioni di polizia Cod Pen
Queste sono le conseguenze della in- art. 320
quisizione Criminale mentre la polizia
non ha effetto alcuno dopo espiata la pena Cod Pen art. 8127

Ma possono insorgere due dubbi
1° Come puossi sottoporsi ad una inquisizione
uno che non si potè condannare come
puossi sottoporre ad una pena quegli che
cui non fu provato il delitto
1° Chi non è condannato e non è assolto è in
grave presunzione d'esser reo, ma le prove
non furono sufficienti a condannarlo
2° La perdita, o la diminuzione della estima-
zione legale non è una pena, ma una
privazione dei privilegi concessi dalla leg-
ge. La legge concede di far testimonianza
a chi merita la sua confidenza

2° Dubbio: abbiamo veduto che gl'in-
quisiti criminalmente perdono la ~~probità~~ cred-
ibilità in faccia alla legge civile non in-
faccia alla legge Criminale infatti in ma- Cod Pen art
terie criminali sono incapaci di essere § 384
assunti in testimoni giuramento quelli
che sono in istato d'inquisizione, o di [illegible]

criminali quando egli ha passata l'inqui-
sizione, e la pena anco in materie cri-
minali testificare non nei Civili, si do-
manda dunque perchè non debba essere
allontanato dalle Criminali anzichè
dalle Giudiziarie Civili, ma!

1° Chi è stato inquisito e condanna-
to criminalmente è assai presumibile
che non voglia più ingannare l'inquisi-
zione criminale, nè voglia essere cotanto
malvagio da recare un danno forse ad
un innocente.

2° La società può bensì senza sen-
tirne danno spogliarsi della testimonian-
za di certe persone nelle materie Civili ma
non le potrebbe nelle materie Criminali [illegible]
[illegible] la pena [illegible]
[illegible] della testimonianza
di persone [illegible] furono condannate
[illegible]
delitti.

Il delitto dunque secondo lo spiri-
to del Codice sarebbe un atto esterno, nocivo
[illegible]
getto alla [illegible] (Cr. [illegible]

Capo II

Del Conato od attentato

Abbiam veduto che il delitto [illegible] un atto esterno, che la sicurezza [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] che non [illegible] [illegible], ed [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Di[illegible] e la sicurezza della società non potrebbe essere [illegible] contro i [illegible] [illegible], ma dobbiamo ricercare perchè vi sia un atto esterno dannoso [illegible] dalla [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] una cagione confermata, un fine illeggittimo [illegible] [illegible] [illegible] legge pienamente [illegible] [illegible] a formare un delitto. [illegible] qualche esterna azione [illegible] da una determinazione non arrivata al compimento [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] attentat[illegible].

[illegible] delitti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] da un solo [illegible] dalla loro confermazione, ma [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] onde la [illegible] [illegible] alla confermazione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nella [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del delinquente.

ed il danno effettivo recato si distinguono in semplici e complessi.

Semplici quelli nei quali la volontà di delinquere dista d'un passo dall'adempimento dell'azion criminale, nei quali un sol atto esterno forma il delitto, ed il principio d'esecuzione della volontà è lo stesso che la consumazione del reato, come sarebbe per l'ingiuria proferita contro il Sovrano.

Intorno a' questi delitti non può [illegible] la questione se possa bastare a costituire un [illegible] punibile una deliberazione malvagia prodotta da un atto esterno non univoco al suo scopo.

La nostra questione cade sopra un'altra più numerosa di delitti complessi.

La maggior parte dei delitti consistono in una successione di azioni che conducono alla consumazione del delitto, che col pieno esaurimento la consumazione del delitto non è che un complesso di fatti una catena una scala di azioni che incomincia dalla deliberata volontà di delinquere, e giunge fino alla

adempimento dello sforzo criminoso

In un delitto d'alto tradimento vi è una lunga scala dalla volontà alla consumazione, negl'altri delitti questa può essere più breve, ma sempre vi esiste quelle azioni intermedie, che formano una scala, e che non giungono per qualunque [illegible] al [illegible] ne chiamansi Conati od Attentati

Conato significa sforzo di ottenere un fine non conseguito

Attentato una [illegible] [illegible] ma non arrivata allo scopo cui tendeva l'agente

Noi deffiniremo il conato così "Un atto preparatorio effettivamente" "tendente all'esecuzione d'un azione" "determinata, e incominciato in con" "dizione colla legge non pervenuto al" "suo compimento" L'attentato suppone

1° Un atto preparatorio, o un azione esterna [illegible] dalla [illegible] volontà di chiunque [illegible] "cogitationis poenam nemo patitur"

2° L'atto preparatorio del delitto deve essere [illegible] dall'agente [illegible]

della legge, perchè vi sia un attentato
vi deve concorrere la volontà dell'
attentante, in maleficiis voluntas spectatur
non exitus, dove non c'è la volontà
di pervenire ad un fine criminoso non
vi è attentato, quantunque potesse sem
brare essere un atto preparatorio all'
esecuzione del delitto, dunque il conato
suppone la volontà di dirigere l'azione
ad un fine criminoso

3° Ma un atto preparatorio, un
atto esterno che nella intenzione dell'
agente sia diretto a violar la legge
non è un attentato quando quest'atto
non sia effettivamente tendente alla
consumazione del delitto, è necessario
onde vi sia attentato che l'atto prepara
torio non possa avere intrinsecamente
altra direzione che l'eseguimento d'una
violazione della legge. L'effettiva
tendenza d'un atto preparatorio, che
non possa avere effettivamente altra
direzione che la violazione della legge
e induce attualmente il pericolo che
la legge sia violata costituisce ciò

che i criminalisti chiamano principio d'esecuzione di delitto, quindi noi potremo dire che non vi è attentato, ove non vi è principio d'esecuzione.

4° Che se l'atto esterno preparatorio accompagnato dalla volontà di violare la legge tendente effettivamente a violarla giunga a conseguire il suo fine, non vi ha luogo a discorrere di attentato, allora vi è un delitto consumato, gl'atti preparatorii vanno a formare un sol tutto colla esecuzione, e perciò diciamo, che l'attentato suppone un'azione in contradizione alla legge non pervenuta al suo compimento ma un'azione nel cessare di essere attentato, ed è un delitto consumato benchè sembri, che essa non sia giunta al suo termine; quindi bisogna distinguere il compimento preso di mira dalla legge, e quello preso di mira dall'agente. Vi è attentato quando conseguente fine l'azione non ha giunto al compimento preso di mira dalla legge; vi può esser delitto consumato anche l'azione non fa quello al quel fine

preso di mira dall'agente come avvenne nel Duello

1° Suppone dunque l'attentato un atto esterno

2° Una direzione della volontà dell'agente ad un azione determinata, principale in contradizion colla legge

3° Un effettiva tendenza dell'atto esterno alla consumazione dell'azion principale contraria alla legge.

4° Un azione non pervenuta al compimento.

Ma [illegible] sia sempre un delitto punibile? [illegible]

Distinguiamo gli attentati secondo la qualità intrinseca delle [illegible] tendenti alla [illegible] consumazione [illegible] malvagio ed in opposizione alla legge e però essere buoni ed indifferenti [illegible] dopo la consumazione [illegible] della 1a specie [illegible] la questione non è difficile a sciogliersi [illegible] che [illegible] sono fatti

punibile; ma se si tiene conto [illegible] noi dobbiamo considerare che, se ha delle [illegible] in sè, ma riguardo alla sua tendenza, domanderemo se qualunque atto [illegible] delitto sia un fatto punibile solo per la tendenza malvagia, benchè considerato in se stesso non sia contrario alla legge. Ogni atto esterno tendente a compiere una reità contiene in sè una trasgressione della legge, poichè è manifesto che la legge proibendo un [illegible], proibisce ciò che ne prepara l'eseguimento.

Ne si dica che manchi un attentato [illegible] del [illegible] delitto [illegible] danno. [illegible] intende per danno una [illegible] dei diritti [illegible] uomini, e della società [illegible] è quello della sicurezza, nè vi ha forse il più prezioso [illegible] attentato [illegible] il diritto della sicurezza, quindi non è [illegible] che non racchiuda un importante danno.

Dunque l'attentato ha in sè i caratteri che lo costituiscono delitto.

Ma si domanda: è egli vantaggioso che la società punisca quel tale attentato?

Per rispondere a questa ricerca è d'uopo fare una altra distinzione: o consi-
derato nel rapporto colla pena già inf-
flitta all'attentato, e la criminalità del
fine [illegible] rimanga ne'
limiti del mero attentato per [illegible]
[illegible] del sentimento a
[illegible], e [illegible] qual [illegible]
[illegible] già intrapresi [illegible] la consuma-
zione del delitto rimasta ineseguita per
cause indipendenti dal volere dell'agente
[illegible] quali [illegible] la sua incapacità
gli ostacoli esterni, un caso fortuito.

L'attentato non quanto al suo ef-
fetto per volere dell'agente non [illegible]
[illegible] della società venga punito perchè
[illegible] non è [illegible]
[illegible] il
[illegible] ai mali [illegible] ed [illegible]
[illegible] i mali [illegible]
[illegible] impedirà all'atten-
tato anche quando ogni effetto nel [illegible]
[illegible] dal volere dell'agente, potendo
determinare a compiere i detti mali
uomini i quali per altra parte si verifi-
cherò inclinati al ritrarsene.

[illegible] delitto [illegible] circostanze [illegible]
sennonchè da fortuite circostanze, o [illegible]
dipendenti dalla volontà dello autore [illegible]
[illegible] rotta [illegible] spontaneo [illegible]
[illegible]
[illegible] Strada onde arrivare fino
al delitto, ed incorrebbe [illegible]
[illegible] la Strada medesima per
[illegible] sarebbe assai difficile, che
[illegible] dal ultimo atto [illegible] quali [illegible]
nel consumata la delinquenza.

Queste dottrine sono [illegible] dal [illegible]
Codice nostro il quale stabilisce [illegible]
mette il delitto non solo [illegible]
[illegible] di esso, ma bensì anche [illegible]
do [illegible] questo [illegible]
[illegible] delinquenti
[illegible]

[illegible] Questa [illegible] che [illegible] qualche [illegible]
[illegible] nostra legge [illegible] la massima
generale [illegible]
attentato anche in quelli uomini che valor
[illegible] dal compiere il delit
to. Quegli che [illegible] parte [illegible] congiura
[illegible] lo Stato non è esente da pena se
egli se ne ritrae sennonchè quando questi

un mezzo efficace per impedire il [illegible] beneficio

§ 148 (a) Quegli, che ad un incendio è presente anche se mosso da pentimento si è adoperato anche in tempo ancora opportuno per impedire ogni danno.

In [illegible] la legge non punisce già un agente [illegible] indifferente, ma soltanto nella sua tendenza [illegible] in [illegible] il delitto, ella punisce un delitto consumato, non un semplice attentato.

§ 52 (b) Perciò il delitto di alto tradimento non richiede ma soltanto nel tentativo all'integrità, [illegible] sicurezza dello Stato [illegible] qualche cosa tendente a fare una violenta rivoluzione del sistema dello Stato, o a promuovere ed accrescere contro lo Stato un esterno pericolo: benchè il delitto non giunga al compimento [illegible] e quanto [illegible] la legge non prende di mira la rivoluzione violenta dello Stato ma l'intrapresa di qualunque atto che tende a produrre una violenta rivoluzione nello Stato.

... non consiste solo nell'eccitare un incendio nell'altrui proprietà, ma bensì nell'in... traprendere un'azione per lui, facendo ... di fuga dell'agente un tale incendio abbia effettuato. Vale per questo dubbio la precedente risposta.

Supposto l'attentato punibile, si deve ricercare con qual pena debba punirsi.

Riguardo a questa 3.ª ricerca è ... ... una 3.ª divisione degli attentati dedotta dalla relazione che passa fra gli atti preparatorj già eseguiti e la piena consumazione del delitto. In questo aspetto rilevasi ... ... altri prossimi.

Remoto dicesi quell'attentato così lontano dalla consumazione del delitto che per consumarlo si volevano altri ... ... furono dall'agente eseguiti.

Prossimo è quell'attentato che fu ... vicino alla consumazione del delitto che pochissimo vi mancava a ... ... dal canto dell'agente.

E qui convien di nuovo distinguere o l'ultimo atto non è stato eseguito qualunque per cagioni esterne al delinquente avvenne ch'egli eseguì anche l'ultimo atto ma l'effetto di esso nel suo [illegible] [illegible] nella prima di queste circostanze è conato e tentativo, ma non [illegible] nel secondo è prossimo [illegible] [illegible] [illegible] delitto mancato.

Un'azione si punisce perchè da in sè caratteri che la rendono criminosa [illegible] un'azione si punisce [illegible] ragioni [illegible] [illegible] caratteri [illegible] [illegible] [illegible] delitto [illegible] caratteri [illegible]

[illegible] questa [illegible] [illegible] delitto [illegible] quindi da questo carattere non ci possiamo trar misura.

2° [illegible] in egual ~~mente~~ ma in diverso grado.

3° La [illegible] della legge [illegible] quando nel delitto che si è attentato.

La punibilità dunque dell'attentato

è dovere ripone atti nella imputabilità degli agenti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] diminuisce e meno.

[illegible] al [illegible] [illegible] diciamo che tale [illegible] è sempre un delitto [illegible] [illegible] [illegible] se l'effetto ne è [illegible] sospeso, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] secondo i bisogni [illegible] stato. Ma [illegible] andiamo in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del delitto principale.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] remoto deve [illegible] [illegible] [illegible] del Delitto principale; [illegible] per dimostrar ciò paragoniamo imputabilità degli agenti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], con quello del Delitto originale.

Quanto alla imputabilità del [illegible] nato remoto è certo che vi fu un'azione malefica ma questa si è [illegible] [illegible] [illegible] arrestata alcuni [illegible] dai [illegible], ma se dal punto in cui cominciò l'azione criminosa alla consumazione del delitto v'erano molti passi, molti [illegible]

la malefica azione poteva cangiarsi si
stabilì [illegible] che la [illegible] dell'
agente si cangiasse che [illegible]
[illegible] prima della consumazione
del delitto, e se l'imputazione del de-
litto è terminata [illegible] e arrivata al suo
compimento [illegible] il malfattore fu arres-
tato [illegible] della consumazione
del delitto [illegible] l'imputabilità
di lui deve essere in questo caso minore
[illegible] delitto se nel
[illegible]
perchè [illegible] della
città [illegible] chi non vede
quanto maggiore sia il danno recato dal
[illegible] dunque il reato
del [illegible] del delitto
dovrà [illegible] anche la pena del
[illegible]
[illegible]

Il [illegible]
[illegible]
[illegible] meno dunque
la differenza della pena fra [illegible]
[illegible] dovrà essere che dal più al
meno.

Quanto a [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] alla [illegible] nera
[illegible] dovrebbe [illegible] l'oggetto [illegible] anche
conseguenza la consumazione del delitto
[illegible]
quente [illegible] a lagnarsi di soffrire una
[illegible] essendo sottoposto alla stes-
sa pena dell'consumato delitto, quando
[illegible] fatto dal [illegible] possibile
[illegible] effettuato [illegible] circostanze [illegible]
[illegible] cause. [illegible]
[illegible] la [illegible] dell'agen-
te che non poteva far di più di quello
che fece non potendo durar di più [illegible]
sua criminosa intenzione. Quanto al
danno è ben vero che [illegible] tentat-
ivo immediato non contiene un dannoso
effetto, ma [illegible] del [illegible] tutto [illegible]
un danno sociale [illegible] di quello
che [illegible] delitto, perchè [illegible]
il danno legato [illegible]
della (sociale) sicurezza sarà pieno il danno
quando [illegible] la consumazione del
delitto [illegible] immediato la
lesione di [illegible] e uguale [illegible] alcuno [illegible]

ne abbia risentito un materiale detrimento
e se ciò non è accaduto questa circostanza
non può in parte discolpare il delinquente
poichè di egli è dove attribuire
ad un caso fortuito senza lagnarsi il
delinquente non ha atto di ridurre al ver
un vantaggio fortuitamente verificatosi.

Ne segue quindi che questo va
rebbe il conciliare egualmente alla
stessa pena tanto colui che consuma il
Delitto, quanto quello che ne tenta l'attenta
to prossimo immediato.

Pure ciò che è cotanto confor
me alla giustizia non potrebbe lesinar
si in una Criminale Legislazione, dove
in cui il castigo dello all'attentato pros
simo immediato deve esser minore di quello
stabilito pel Delitto consumato perchè
se la Legge Criminale tende ad allon
tanare i pericoli ed a conservare la sicu
rezza della società tutto ciò che ha rap
porto colla utilità civile, deve in essa
contemplarsi e perciò la Legge Crimi
nale deve stabilire negl'animi de
cittadini un timore [illegible] che li allon
tani dalle criminose intenzioni e dalla
[illegible] Simoli in [illegible]

perchè anche attenuata la speme e ne [illegible] che i delitti attentati sieno perfezionati, non che presumere di ottenere il detto colle ricerche, con un solo sentimento verso le pene [illegible], perchè ottenga un terrore di pubblicazione, che serva [illegible] ro ai Cittadini è necessario che le pene inflitte siano. Oltre a ciò, aggiungerei [illegible] la necessità della pena [illegible] colla reiterazione della pena del condannato. Se la pena del condannato produce la commiserazione, non ne nasce un terrore salutare, ma un orrore per la legge.

2° I delitti tentati sono tali, che se non sono riusciti, ponno essere attentati un'altra volta; ora quale sarà il mezzo con cui ovviare il secondo attentato?

Sarà quello di infliggere minor pena all'attentato prossimo immediato di quello che al consumato delitto.

Conforme alle [illegible] si pure il Codice Penale [illegible] primo [illegible] leggendo il 87 che [illegible] [illegible] con pena eguale [illegible]

a quella del delitto in se medesimo con-
siderato, che:

In 1° luogo il Codice disponeva all'atten-
tato di quei delitti che importano la pena
(capitale, (meno l'alto tradimento) la pena
di perpetuo carcere ed è lasciato in arbi-
trio dei giudici lo stabilire entro certi
limiti la durata di questa pena.

§ 94 2° Riguardo alla pena di cui va-
le il falsificatore di carte di credito pubblico
§ 95 aventi equivalenti a moneta, se questo
delitto sia stato limitato al solo atten-
tato, il § 95 non impone la pena
di morte ma il duro carcere da 10
a 20 anni, e se vi sono circostanze
aggravanti anche perpetuo.

3° L'omicidio proditorio o per rapina
§ 1[illegible] o per mandato, o semplice, comunque sia
avvenuto coll'intenzione di uccidere,
sia consumato viene dal § 1[illegible] assog-
gettato alla pena di morte; ma se
l'omicidio fu tentato, e non consumato
e sia per rapina mandato, o di un figlio
verso il genitore chi l'attentato vi ne as-
soggettò alla pena del carcere duro dai

io a [illegible] o anche perpetuo in lat- 812
tentato fra [illegible] omicidio semplice [illegible]
[illegible] stabilita da 5 a 10 anni.
Il [illegible] qualificatamente attentato [illegible])
[illegible] fu [illegible] effetto ef-
fetto [illegible] altri pena di morte.
Che [illegible] qualificatamente atten-
tato non abbia avuto effetto è stabi-
lito il carcere duro e durissimo ed anche [illegible] (c)
anni perpetuo, a [illegible] ad arbitrio del giu-
dice. (Che così resulta) [illegible] quali at-
[illegible] la legge [illegible] e per un delitto consu-
mato la ~~[illegible]~~ pena di morte o il carcere
duro e durissimo lascia al giudice [illegible]
[illegible] una gradazione di pena con-
de possa infliggerla all'attentato più
o meno intenso secondo la qualità del-
le circostanze aggravanti.

L'[illegible] progetto di-
a pena di carcere perpetuo all'atten-
tato e [illegible] una pena temporanea [illegible]
più o meno estesa secondo le circostanze
o mitiganti o aggravanti.

Il falsificatore di carte pubbli-
che non equivalenti a moneta è punito
col carcere duro a vita, l'attentato per

è punito col carcere o dai 5 ai 10 anni, o
§ 99. dai 10 ai 20.
La rapina nella quale venne usata effettiva
violenza se fu consumata viene condan-
§ 112 nata al carcere duro in vita; se il de-
litto non è stato consumato dai 10 ai 20
§ [illegible] anni di duro carcere ed anche più o
meno, secondo le circostanze.
Così pure nei casi di pena tem-
§§ 64 e 65 poraria la legge la vuole diminuita
per gli attentati e veggasi riguardo al
delitto di sollevazione, riguardo alla per-
§ 101, 104 turbata religione, all'~~[illegible]~~ aborto
§ 120 procurato o tentato dalla madre, alla
§ 134, 135 esposizione d'un infante, riguardo
§ 141, 142, 143 al duello, rispetto all'incendio non
§ 147 ([illegible]) replicatamente appiccato, ed infine in
quanto alla rapina in cui non venne
§ 170, 171 usata effettiva violenza.
La pena del carcere temporaneo
non è mai dalla legge stabilita in una
precisa misura, ma bensì con una certa
estensione fra un termine massimo
ed un termine minimo come sarebbe fra
6 mesi e un anno, fra un anno e 5
fra 5 e 10, fra 10 e 20. Al legislatore

restringere la pena entro quei limiti
concessi al prudente arbitrio dei tribu-
nali cui è permesso anche in certi ca-
si di spingere la pena oltre il termine § 47, 40, 441, 443
legale. La norma che la legge propone
al prudente arbitrio del giudice nel mi-
surare l'estensione della pena sta nelle
circostanze aggravanti, e mitiganti, che
rimarcano la qualità del fatto § 42

Queste circostanze sono molte, la
principale però si è se l'atto è rimasto
nei limiti dell'attentato anche la misu-
ra che questo è stato più o meno lonta-
no dal compimento del delitto.

Ma può succedere il caso che sia
intrapreso un atto con deliberazione mal-
vagia, e che l'atto rimanga privo d'ef-
fetto non per accidentale causa dell'agente
nè per ostacoli sopravvenuti, nè per un
caso fortuito, ma per una ragione fisica
ordinaria, ed insuperabile, perchè cioè i
mezzi messi in opera fossero naturalmente
ed assolutamente inetti a compiere l'azio-
ne divisata; ora cercasi se si debba
considerare l'azione come un delitto

unito a reato, e come un attentato
punibile.

Se consideriamo codesta azione nella intrinseca natura essa non racchiude nè danno nè pericolo per la società e per gl'individui. Tutto ciò che ha di malvagio sta nella deliberazione dell'agente. Confrontiamo due uomini che facciano la stessa azione uno con deliberata malvagità, l'altro con buona ed indifferente intenzione; ma se l'uno di questi ha fatto un'azione non pericolosa non si dovrà punire l'altro benchè abbia con maligna intenzione operato senza recar pericolo alla società, perchè cogitationis poenam nemo patitur.

Dunque una azione benchè nella sua tendenza malvagia, se data e cioè per una cagione fisica ordinaria insuperabile, non è un attentato quindi non è punibile.

Non v'è nè utilità nel principio che la legge punisca con la [illegible] ciò d'una scelleratezza che è impedito da una cagione fisica estranea alla legge

5.° perchè si puniscono gli attentati?

Perchè vi è il pericolo che chi fa attentato possa arrivare alla consumazione del delitto, ma vi è forse mancato un altra ~~[illegible]~~ agente il cui effetto impedisce ~~[illegible]~~ non può giungere alla consumazione del delitto e vi è invece sicurezza che chi fa attentato non reca alcun danno alla Civile Società?

Ma si scorge agevolmente l'inganno di questo argomento confrontandolo coi caratteri costitutivi dell'attentato.

Abbiamo veduto essere questi non solo un atto esterno ~~[illegible]~~ tendente ad uno scopo malvagio, ma altresì essere una tendenza dell'atto preparatorio verso l'esaurimento del delitto, quindi non vi è attentato quando non vi è effettiva tendenza nell'atto preparatorio e ciò avviene quando l'atto non può essere causa di azione che l'esaurimento del delitto ed induce il pericolo che il delitto succeda.

Quando un atto non è stato essere non induce pericolo non tende effettivamente all'esaurimento del delitto. Dunque l'attentato non consumato non è attentato.

La Legge nostra positiva non è
diversa dalle nostre dottrine

§ 7 "Perchè vi sia un attentato si richieggono la gravità dell'intenzione, e un atto che conduca alla reale esecuzione."

Che nell'azione contemplata non si rinvengono ambo i caratteri, dunque essa non è punibile

"Parlando degl'attentati, dopo avere fatte le divisioni che abbiamo veduto, che nascono di essi, dei pene cioè pena eguale al delitto, ma di questa regola abbiamo fatta una eccezione di cui dobbiamo parlare."

L'effetto della pena minacciata per distogliere dal commettere i futuri delinquenti è proporzionato alla concorrenza di 2 circostanze

1a La grandezza della pena minacciata

2o La verosimiglianza dell'incontrarsi nel soffrire della pena medesima

Se vi è una somma probabilità che dopo commesso il delitto il reo soggiaccia alla pena, essa sarà di grande efficacia. Se all'incontro il reo abbia una grande probabilità di fuggire la pena

e forse di averne un premio per la
consumazione del delitto questa pena
non varrà ad [illegible] benchè capitale a
rattenerlo dal delitto. essendo quindi co-
desto delitto di grave danno alla Civile
società sarà importante l'impedirne gli
effetti e ciò non si potria ottenere che
gravando gli attentati che alla consuma-
zione conducono. Se la legge deve diffi-
cilmente seguire il contrario per otte-
nuto, non rimane a questa che d'im-
piegare il suo rigore contro gl'atti prepa-
ratorj del reato. Di tanto minore deve
essere la pena dell'attentato quanto mino-
re la probabilità che si darà altro fara-
to richiesto giungere ad ottenere lo scopo crimi-
noso ne segue che non si avvi delitto nel-
la grave pericolo la Società Civile
e se la consumazione del delitto metta
[illegible]mente ed direttamente la pur igie-
ne della Civile Società questa dovrà
mettere il delinquente nel timore che se
il suo ~~attentato~~ delitto non verrà consu-
mato egli sarà sottoposto alla pena stessa
[illegible] inflitta al consumato delitto § 32 33
del delitto [illegible]

verifica la suraccennata circostanza
che i delinquenti così dopo commesso
il delitto possa essere superiore della pena
e forse ottenere per anche [illegible]
ricompensa.

§ 82 (a) 1.° L'alto tradimento può cadere
di mira direttamente il Capo supremo
dello Stato, se pure il delitto è consumato
crediam noi che colui che ottiene il
supremo potere voglia punire colui
che gli portava nelle mani il potere.

§ 82 (b) 2.° Se l'alto tradimento tende a
violentemente cangiare il sistema dello
stato, non crediamo forse che colui che
ne fu l'autore, non ne colga i frutti?
Se tale delitto porta un comune pericolo
contro lo Stato, crediamo che possa
venire condannato l'autore ad una pena
o non piuttosto ricompensato dai cittadini
della sua patria.

Quindi dunque trattandosi di un
Delitto che mette in grave pericolo la Civile
Società questa ha l'obbligo di mezzi opportuni
ad allontanare questo pericolo, quindi qualora
il sia necessario avrà diritto a punire l'attentato
colla pena del ordinario delitto.

Della partecipazione ai delitti altrui e della Correità in specie

Si commette una violazione della Legge chiunque prepara, ed incomincia con un attentato un'azion criminosa, la commette non meno, chi partecipa ai delitti altrui; poichè questi non meno che quegli attentano la sicurezza della Società Civile.

Si può participare ad un delitto altrui

1° Coll'intervenire alla consumazione di un delitto insieme coll'autor principale di esso

2° Col fare qualche cosa, che predisponga faciliti o secondi un delitto eseguito da un'altra persona.

3° Coll'ommettere ciò che potrebbe essere d'impedimento ai delitti da consumarsi, ossia l'effetto contemplato dal seguente ne' delitti già consumati, o col porre ostacolo alla punizione di essi

Nel 1° caso si rinviene la Correità

Nel 2° caso ha luogo la Complicità

Nel 3° si verifica una specie di partecipazione ai delitti, che non è nè correità nè complicità, e che può dirsi assistenza indiretta

Il nome di Correità, complicità, partecipazione e di ajuto prestato viene usato dal Codice, più riguardo all'entità della pena che rispetto alla natura dell'azione consumata. Il Legislatore ha usato questi nomi avendo più riguardo agli estrinseci effetti che alla intrinseca natura e relazione della partecipazione coll'azione principale.

Giunti Comm. Cod. Crim.

Si osserverebbe nella nostra Legislazione più tecnici, più circostanziati codesti nomi, ma il Legislatore deve attenersi alle comuni idee, e non perdersi in filologiche distinzioni.

Correità è un concorso effettivo e immediato al compimento di un'azione determinata e penale in contravvenzione alla legge.

Per concorso effettivo s'intende una costitutiva azione la quale abbia efficacia nella consumazione del delitto.

Per concorso immediato s'intende quella qualità di un'azione per cui essa è immedesimata colla stessa consumazione del Delitto.

La correità generalmente parlando

e lo stesso della restaurazione principale ricco-
rso tutte le ragioni e difese [illegible] rendono nella
[illegible] tanto alle elementi del delitto [illegible]
[illegible] così anche il reo [illegible] confessa
come immediato autore del delitto [illegible]
[illegible] ogni correo viene sottoposto alla medesima
pena [illegible] alla contumacia del
delitto [illegible] grazia [illegible]
[illegible] fra il reo e correo.

[illegible] All'ordinario [illegible] che rei del
delitto [illegible] immediato autore di esso [illegible]
ma anche [illegible] che quindi [illegible]
li ne sia la pena tanto del reo principale
che dei correi ma si [illegible]

10 Tra un Delitto vi possono essere [illegible]
ratori principali e gli istigatori che [illegible]
[illegible]
[illegible] delitto [illegible]
[illegible] suscettibile di gradazione bisogna che [illegible] correi [illegible] siano puniti egualmente che gli autori principali, ma se la [illegible] stabilita sia punibile di gradazione, i correi [illegible] con maggior [illegible] conto [illegible] ne quali [illegible] maggior grado di malizia.

§ 7 (e) Così [illegible] senza apparente e confidata [illegible] stati [illegible] obbligati il me[illegible] personale [illegible] delitto commesso da più persone.

§ [illegible] Circostanze [illegible] fanno commesso il delitto [illegible] per timore od obbedienza.

3° Come [illegible] riguardare [illegible] delitto [illegible] commessi da [illegible] in modo che [illegible] malizia [illegible] dell'aberrazione [illegible] solo dal [illegible] di alcuni [illegible] che abbiano dato ragione [illegible]

[illegible] benché [illegible] effetti [illegible] legge [illegible] condizione [illegible] quella [illegible] principi [illegible]

Ciò si [illegible] della aberrazione

§ 110 [illegible] pubblica materia.

§ 6. [illegible] l'aberrazione [illegible] [illegible] chiaritabil[illegible]

[illegible]

[illegible] ribellione succede quando [illegible] [illegible] ammutinate per resistere alla forza pubblica procurano tali [illegible] [illegible] a [illegible] [illegible] [illegible] pub blica [illegible] solidamente. [illegible]

[illegible] della [illegible] succede quando alcuno [illegible] [illegible] la giustizia turba [illegible] altrui [illegible] [illegible] [illegible] case ed [illegible] [illegible] delle [illegible].

In questi delitti non può certamente mancare quegli che ne fu l'istigatore, e il [illegible] dezzione considerarsi come agenti secon dari istrumenti [illegible] [illegible] [illegible] no, che la [illegible] [illegible] [illegible] da quella de' [illegible] agenti.

Diffatti il codice stabilisce [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] si verifica al sopragiungere del magistrato, o delle guardie, che gl'istiga tori sien puniti da 10 a 20 anni di carcere gl'altri da 5 a 10. 363 364

Pel delitto di ribellione il Codice stabilisce ai motori principali la pena del duro carcere da 10 a 20 anni ed anche perpetuo [illegible] [illegible] [illegible] incontro da [illegible] a 5 anni, [illegible] [illegible] [illegible] da 5 a 10 [illegible]. 368

O

la pena della pubblica violenza nei autori principali e del carcere duro da [illegible] a 5 anni nei Correi dai 6 mesi ad 1 anno.

Da ciò dunque si scorge che se la legge minaccia al delitto la pena capitale dovranno anche i correi soggiacere alla medesima; ma se la pena più temporaria staranno a favore dei correi le mitiganti circostanze d'esser stati meno [illegible], e quindi la loro pena deve esser minore.

[illegible] (Se) un delitto benchè [illegible] [illegible] eseguito da [illegible] per forza [illegible] [illegible] dei particolari [illegible] avvenimenti che aggravano la pena della medesima del delitto. [illegible] la Criminalisti [illegible] nel caso contemplato tutti i correi del delitto [illegible] principali [illegible] [illegible] [illegible] di ogni fatto [illegible] [illegible] parte nel fatto criminale.

Parve a taluno che tutti i correi d'un delitto formino una sola persona morale che rappresentino un obbligo solidario e tutte le conseguenze del Delitto [illegible] [illegible] [illegible] fatto di tutti.

Però bisogna distinguere se i fatti speciali criminosi di cui si tratta siano accessorj o conseguenze naturali del delitto primitivo nell'esecuzione del quale tutti i rei concorrevano, e [illegible] [illegible] [illegible] tenuto [illegible] medesimo ancorchè non abbia presa parte attiva nell'azione perchè ognuno che ad azione criminosa [illegible] si fa responsabile di tutte le conseguenze che devono necessariamente prevedersi; che se i fatti speciali non sono congiunti col delitto principale in termine necessario non dee esser questo degli speciali fatti medesimi, [illegible] i [illegible] autori perchè non si può dire che gli altri correi intendessero di prendervi parte.

Se molti in una rissa [illegible] ciano contro una persona che uccidono la Legge non qualifica tutti come rei di uccisione, ma di grave ferimento perchè in una rissa non è indispensabile la morte perciò la legge non presume che ciascuno [illegible] abbia avuto l'intenzione di uccidere

Il Codice non caratterizza [illegible]

e non avendo i correi che hanno insegui-
to una ferita mortale alla persona ammaz-
zata [illegible] in questo caso non altro
prendesi fra tanti che fu causa della
morte.

Nella rissa [illegible] rapina
ciascun correo deve [illegible] che uno fra
i correi [illegible] ad una [illegible] ope-
ra quindi il Codice [illegible] egualmente
tutti, [illegible] benché taluno protesti
di non aver usato violenza; perché se tale
violenza [illegible] usata ne' [illegible] stati
tutti i correi non ne [illegible] di questa ag-
gravante ma solo coloro che usarono la violen-
za perché la morte [illegible] si deve con-
siderare come un caso fortuito riguardo a co-
loro che non ne [illegible] avendo essi
soltanto stabilito di usar violenza non di uccidere

La complicità consiste in un concor-
so effettivo, non immediato alla violazione
della legge.

Per concorso effettivo intendiamo un
azione che abbia efficacia sulla consuma-
zione del Delitto.

Per concorso non immediato, inten-
diamo l'eseguimento d'un azione, che non

e immediatamente al delitto principale.

Che la complicità sia sempre un delitto il dimostra la ragione che quale sia essere delitto il concorso remoto ad un atto criminoso, nullameno l'attentato differisce dalla complicità perchè

1° il 1° è un azione conducente al delitto commessa da chi avea l'animo di consumarlo

2° la 2a consiste in un azione conducente al delitto commessa da una persona diversa dal reo principale

Ma se ogni complicità è un fatto punibile, se ogni complicità è un delitto eguale alla reità principale, ogni complicità è quindi egualmente punibile

Ma la complicità è un delitto che può essere qualche volta inferiore, eguale e superiore all'azione principale.

La complicità è un concorso diretto alla principale azione e la complicità consiste nella quantità del concorso del complice, e questa viene misurata dalla influenza che ebbe l'azione mediata del complice sulla immediata azione criminale

... la secondo i vari modi co' quali

si concorre mediatamente alla violazione
della legge. Questi modi benchè innumerevoli
si possono ridurre al comando, al mandato,
all' consiglio, all' ajuto.

La Complicità di Comando
consiste in un atto con cui taluno ingiun-
ge ad una persona da lui dipendente la
violazione della legge; questa specie di
concorso immediato suppone ordinariamente
da un lato ordine e dall' altro subor-
dinazione.

Qualora in tali rapporti tra l'impe-
rante e l'autore, che quegli che eseguisce
l'azione non possa calcolare la moralità
delle azione importa tutta la reità si
fa dell' imperante e l'altro si considera
come un autore materiale. Ciò si verifica

1° Quando la persona imperante sia for-
za sull' esecutore delle azioni criminose
l'autorità detta gerarchica

2° Che l'atto comandato sia nei limi-
ti delle rispettive funzioni

3° Che l'atto venga comandato e venga e-
seguito nelle forme legali ordinarie

[illegible] Che dati [illegible] ione dell'atto [illegible]
[illegible] l'autore non possa sorgere l'abuso
d'offizio della potestà imperante, e la
[illegible] delle [illegible].

[illegible] L'errore che agisce [illegible]
[illegible] l'imputabilità dell'agente [illegible]
nel quale si verifica non la libertà del
volere ma la necessità dell'obbedire, perciò
„ [illegible] damnum dat qui jubet dare 169 Digest.
„ ei vero nulla culpa est cui parere neces reg. Jur.
„se sit.

Il Codice nostro stabilisce non essere
punibile un azione quando vi concorra § 2 (c)
un tale errore che non lascia [illegible]
conoscere nell'azione un Delitto

Se non concorrono le dette circostan
ze non è tolta l'imputabilità dell'agente
e l'esecutore d'un ordine ingiusto, di cui valu-
tar potea, e dovea conoscere l'ingiustizia è
colpevole tuttavolta il complice di com
mando commetta un delitto minore dell'
autore immediato di esso, poiche la natu
rale subordinazione in cui si trova verso
la persona imperante ha limitato in
qualche parte la libertà del suo operare.

La Legge considera circostanza aggravante § 31
l'aver sedotto alcuno.

§ 2 Circostanza mitigante è l'aver commesso un delitto ad ingiunzione per timore, ed obbedienza.

La Complicità di Mandato nasce da quella specie di convenzione mediante la quale taluno s'incarica d'eseguire il delitto in nome, per conto di un altro.

Il Mandato differisce dal comando in ciò che ~~[illegible]~~ il primo non suppone una autorità prevalente esercitata dal Mandante, e che non sussiste che coll'accettazione del Mandatario. Il comando porta con sè l'idea d'un impero, l'altro l'idea d'un contratto.

Tutte le leggi dispongono che i rei di mandato e l'esecutor del delitto fossero egualmente rei e da punirsi egualmente. Infatti il mandante, ed il mandatario possono riguardarsi come una sola persona morale di cui l'uno sia la mente che delibera, l'altro il braccio che eseguisce: amendue sono necessarj al delitto: entrambi vi concorrono con libertà.

Se il primo commette il delitto con la sua malvagità, l'altro ha l'iniqua

villtà di fars. strumento delle altrui cri-
minose azioni. Se il delitto del mandan-
te sembra diminuirsi perchè operato a!!
impulso della passioni quello del mandata-
rio si aumenta commettendo a sangue freddo
un delitto che egli non ha interesse di
consumare.

Il nostro Codice pareggia il man- § 5'
dante agli esecutori del delitto e general- § 9
mente, e specialmente.

Ma che dovrà dirsi se il man-
datario eccede la condizione del Mandato?
Sarà egli punito il mandante solo dell'
azione che al Mandatario commise, o
anche dell'azione eseguita? Sarà tenuto
alla stessa pena se dopo ri-
vocata la commissione il Mandatario
abbia commesso il delitto?

Alcuni dissero che il Mandante ri-
maneva responsabile in qualunque caso, per-
chè chi da cagione ad una azione il-
lecita deve essere addebitato delle conse-
guenze di essa.

Ma conviene far differenza fra
i varj casi. Se il Mandante ingiun-
ga al Mandatario un'azione di cui na-
tura pericolosi l'effetto ed in cui

l'esecuzione potesse arrivare facilmente altrui, dee imputarsi al mandante, perchè chi avventura un'azione pericolosa si abbandona a tutti i prevedibili pericoli.

Ma se questi pericoli non fossero prevedibili il mandante non sarà tenuto del fatto che non si poteva prevedere.

Così anche alcuni nel caso del mandato rivocato vollero riguardare il mandante come la cagione del delitto; sarà vero: ma se la rivocazione del mandante avviene prima dell'esecuzion del delitto o verso il delitto allora stà a carico del mandatario che agisce non più per impulso del mandante. Ma se il mandatario non abbia conosciuta la rivocazione che dopo la consumazione del delitto, la reità deve stare a carico anche del mandante, perchè in tal caso la rivocazione del mandante si dee considerare come un tardo pentimento.

Riguardo alla complicità di Consiglio, si vede complice di Consiglio chi si fà a risvegliare, o affermare le altrui criminose intenzioni.

Distinguesi dalle precedenti specie di

complicità in ciò, che nel comando, e nel mandato si tratta d'un delitto, che deve commettersi a conto del committente o mandante: nel consiglio si ha una reità da consumarsi ~~[illegible]~~ non in nome dell'esecutore, o Consigliato, ma dal Consigliatore. Se un tal atto al delitto conduce egli è certo, che sarà punibile.

Varia la qualità della colpa che la complicità di consiglio racchiude, e varia la punibilità secondo i modi in cui il consiglio può darsi.

Distinguono i Criminalisti il Consiglio semplice, o nudo, ed il qualificato o vestito.

Il semplice consiste in quella insinuazione di delinquere fatta altrui per incidenza di discorso, e senza che il Consigliatore prenda speciale interesse nella deliberazione del consigliato.

Consiglio vestito è quella istigazione, quella esortazione al delitto che suscita ed invoglia la mala tendenza, ovvero che ne facilita la strada per ottenerne l'effetto.

Il Consiglio nudo è colpevole quando s'impiega cosa di rivogliere a seduzione

e chiamo alle istanze del consiglio destinato
a benefizio dell'umanità, quindi in un
Codice Criminale la recita di questo con-
siglio semplice deve essere considerata
come picciola, e non assoggettata a pena
perchè se anche il nudo consiglio sia
stato eseguito non si può presumere, che
l'effetto criminoso abbia dal consiglio sem-
plice derivato, ma dalla malvagia de-
liberazione di delinquere. Inoltre il nudo
consiglio può essere effetto d'imprudenza
non di un animo deliberato, molte cose si
dicono per il calor del discorso per secon-
dare altrui, anzichè per vero sentimen-
to di nuocere, e se si volesse punire
il nudo consiglio si punirebbe una leg-
gerezza per un delitto.

È ben il Consiglio Istruito deve
essere gravemente punito ed anche colla
pena del delitto principale, perchè un
consiglio qualificato non può esistere sen-
za prava intenzione, e può a buon
dritto dirsi che senza l'istigazione
e l'istruzione da cui fu accompagnato
il ~~[illegible]~~ Consiglio la reità non sarebbe

stata seguita. Quindi un consiglio cagionale di Consiglio avvisato può leggiermente alla esecuzione dell'esecutore ma anzi scemare i rapporti del Consigliante col consigliato, e secondo la qualità de' mezzi usati per eccitare al delitto può la complicità del delitto essere più colpevole del delinquente e quindi più punibile.

Quindi il Codice penale stabilisce che chi consiglia un delitto qualificato, o lo approvi o lo istighi deve esser punito. Non dice semplicemente chi § 5
consiglia perchè in questo caso assoggetterebbe a pena anche il nudo consiglio.

La legge attribuisce ai Giudici l'arbitrio di punire a norma dei casi più il consiglio, che il delitto medesimo, additando come circostanza § 37 (b)
aggravante la seduzione, come mitigante l'aver commesso un delitto per consiglio d'un terzo § 39 (c)

La complicità d'aiuto risulta dall'apprestamento di mezzi e sussidi atti a facilitare l'esecuzione de' delitti.

Comprende molte diverse azioni come il somministrare gli istrumenti ec. ec.

si volea il delitto commettere il rimuovere gli ostacoli, che potrebbero attraversarlo il secondare e assicurare il reo nel tempo dell'esecuzione il dare assistenza onde il delitto riesca [illegible] difenderlo contro il pericolo della posterior [illegible].

Queste varie azioni ponno o precedere l'intrapresa del delitto od accompagnarne l'eseguimento, o seguirne la consumazione.

Di qua la distinzione dell'ajuto in antecedente, ed in conseguente concomitante.

Deesi avvertire però che ogni ajuto antecedente costituisce una complicità essendo sempre un concorso non immediato, ma non così ogni ajuto concomitante, o susseguente.

Forma complicità quell'ajuto concomitante che va di pari passo col delitto rispetto al tempo, non però riguardo al luogo e all'azione. Poiche quell'ajuto, che si unisce al delitto nel tempo, non nel luogo e nell'azione poiche quell'ajuto, che si unisce e nel tempo e nel luogo, e nell'azione col delitto costituisce non una complicità ma una vera

cravità, ossia un concorso immediato; quanto all'ajuto susseguente esso for-ma complicità ove lo sia prestato in vigore d'una intelligenza precedente, poichè in tal caso quantunque il suo fisico effetto sia posteriore al delitto esso esercita però un azione morale an-teriore al ~~[illegible]~~ delitto stes-so mediante l'impressione prodotta dal-la promessa d'un ajuto susseguente nel animo di chi machinò il reato; da ciò si scorge che la vera complicità dell' ajuto susseguente non dipende già dall' assistenza posteriore effettivamente pre-stata ma dall'accordo anteriormente sta-bilito, poichè questo e non quella rafforza la determinazione a delinquere motivo per cui la complicità non cesse-rebbe d'esistere quand'anche l'ajuto già prima promesso venisse poscia dal pro-mettente ricusato. Che se al contrario l'ajuto susseguente non si riferisce ad una convenzione preventiva che non po-trebbe avere nessuna influenza sul delitto

ria condannato, quindi non sarebbe più com-
plicità, ma soltanto una specie di quel-
la partecipazione a delitti, che chiamia-
mo assistenza indiretta.

La complicità d'ajuto è dunque
un reato nel delitto, per altro considerando-
si come [illegible] e tale nell'intrinseca
sua natura, non potrebbe mai di sé-
[illegible] delitto nè pure direttamente eguale al
delitto principale, perchè non può sta-
bilirsi in genere di eguale malvagità
ed eguale danno sociale il facilitare
un delitto, ed il consumarlo. Per la
Criminale giurisprudenza che deve consi-
derare gli atti umani nella effettiva
[illegible] che [illegible] al ben pubblico
e nelle concrete circostanze, le fa-
ranno anco eguali la complicità
d'ajuto e da considerarsi il più delle
volte come [illegible] al
pari del delitto da essi sussidiato

L'azione costitutiva della complicità
d'ajuto è [illegible] men grave
della azione del reato, in quanto che quel-
la potrebbe [illegible] senza

potrebbe quindi essere un [illegible] tato; ma
[illegible] [illegible] [illegible] è [illegible] [illegible] che
[illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mente
alle conseguenze del delitto stesso e benchè
[illegible] quello, che ha compiuto [illegible]
[illegible] [illegible] gran [illegible] [illegible] delitti non [illegible]
[illegible] [illegible] senza l'ajuto [illegible] e per
ciò il danno che da quelli [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] derivare non meno dal complice [illegible]
[illegible] Dal suo principale [illegible] conse
guenza [illegible] [illegible] interessato [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di contrapporre
[illegible] minori [illegible] alle azioni [illegible]
quelle che alle azioni di [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] stesso [illegible] [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ consiglio [illegible] [illegible] [illegible] ancora
il mandato [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] non meno per interesse [illegible] [illegible]
[illegible] che del suo, e di qualche [illegible] un altro
motivo [illegible] [illegible] [illegible] nel Codice Crimi
nale [illegible] complice d'ajuto a condizione
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] la giustizia

della natura speciale del Codice come ogni complice d'aspetto [illegible] come [illegible] al reo principale del delitto.

Da ciò apparisce che la punibilità della complicità d'ajuto [illegible] ogni circostanza 1o l'esistenza d'un atto o fatto necessario ed utile [illegible] del delitto 2o l'anteriore consenso e concor[illegible] all'atto del quale [illegible] [illegible]mento della delinquenza.

Ma osserveremo che vi sono alcuni delitti gravissimi, che presentano una qualità di maggior gravezza da certe circostanze che li accompagnano. ~~[illegible]~~ di queste circostanze stesse, che si debba addebitare il complice d'ajuto quando fosse potuto o dovesse prevedere che fosse alcuno deliberato a consumare un delitto non solo nella sua generica qualità, ma specifica gravezza.

La massima enunciata della complicità d'ajuto [illegible] si deve al[illegible] in tutti gli altri casi in cui parlando del [illegible] altro delitto la legge non dispone in modo particolare per compli[illegible]

Capo IV

Dell'assistenza indiretta ai delitti altrui

L'assistenza indiretta ai delitti altrui si verifica in tutte quelle azioni od ommissioni le quali non concorrendo in verun modo positivo alla consumazione d'un misfatto sono però favorevoli all'intrapresa del reato o alla riuscita dei delitti.

Due generali principj si ponno stabilire riguardo all'assistenza indiretta.

1° Che ogni azione od ommissione la quale da campo all'eseguimento del delitto ne produce le conseguenze e ne assicura l'esecutore contro la cura dello sforzo sociale di allontanare i misfatti, quindi venendo dannosa alla società, può essere dalla legge punita come un delitto.

2° Che un assistenza indiretta nella quale che operi in modo positivo alla consumazione di questo o di quel delitto, non può mai essere considerata come causa del delitto commesso, e perciò l'azione sua non involgendo un danno paragonabile a quello della principale delinquenza, non può mai essere considerata come un delitto punibile a carico di essa.

Le azioni che costituiscono l'assistenza indiretta, e vengono dal nostro Codice previste, [illegible] d'impedire un delitto potendolo i furti della [illegible] il quale qualche cosa onde allontanare compiuta un ingiusto danno sarebbe un dovere morale, della trasgressione del quale l'uomo sarebbe responsabile nella eterna coscienza, e dinanzi al suo autore, e conservatore comune degli uomini; ma nello stato di società nel quale gli uomini si sono associati di cooperare al comune ben essere questo si è altresì un dovere sociale per la trasgressione del quale essi sono responsabili a loro concittadini, e per loro alla società civile e loro rappresentante.

Ottimamente quindi viene dalle leggi considerato un delitto il commetter ciò, che impedir potrebbe i delitti altrui.

Il nostro Codice però con saggezza ed umanità esige le condizioni onde il non impedimento costituisca un azione punibile.

1.o Che l'ommissione dell'impedimento venga da un animo mali[illegible]

Da' un uomo il quale benchè renda esso per
il delitto però lettiarvio, che il delitto segua
e i quali però si distinguono dai nei delin-
quenti più per la viltà, che per la mancan-
zia: e
§ 2º Che l'impedimento al delitto si potesse
opporre con facilità e senza proprio peri-
colo, siccome la difficoltà dell'impresa il
timore per il proprio danno non abbiano
a render... legittima scusa.
Poste queste generali condizioni il
delitto di chi ommette d'impedire un fat-
to altrui e la pena corrispondente sono
dalla legge distinte in tre gradi.
1º Si verifica in chi ommette di [illegible]
ostante ad una impresa tendente all' § 54
[illegible] direttamente gravissima e la pena com-
minata dal Codice in questo caso, perchè
si tratta della trasgressione di un dovere
primo e più importante fra quelli che
legano l'uomo alla società, la custodia
cioè del vincolo sociale, dovere, ~~il quale~~
la violazione del quale pone la società
medesima nel pericolo più grave qual è
quello della sua dissoluzione, e sovvertimento.

Il 2° grado ha luogo in chi tralascia di impedire qualche altra azione si gravemente criminosa che sia punita dalle leggi
1190 con pena Capitale o di galera. In tal caso il commettente è assoggettato alla pena del duro carcere da 1 a 5 anni.
Il 3° grado s'incontra in tutti coloro che ommettono d'impedire un delitto al quale la legge prescrive una pena temporaria. L'ommittente viene dalla legge in
S 192 tale caso assoggettato alla pena del carcere da 6 mesi ad 1 anno.
La 2.a specie d'assistenza indiretta è la seconda, e la non rivelazione del delitto commesso. Questo fatto ha in se un carattere dannoso alla Civile società in quantochè invertendo un malfattore viene sottrae qualche cosa alla efficace impressione della legge penale.
Alcuni pratici Criminalisti de' tempi scorsi guidati dall'espressione di qualche legge Romana giunsero a fare delinquente chi non rivelante un complice; ma la dottrina di questa legge dottrina fu molto dai Criminalisti filosofi combattuta.

e non potè loro sfuggire, che non solo
e [illegible] di cui si parla non era una com-
plicità, anche non [illegible] nessun [illegible] nel-
la consumazione del delitto, ma che non era
[illegible] meno generalmente parlando un azione
da punirsi, giacchè si otteneva [illegible]
[illegible]amente [illegible] e la [illegible] degli
uomini [illegible] di [illegible]
mente al braccio della giustizia quei scia-
gurati [illegible] fratelli che ne sarebbero fatti [illegible]
[illegible] delitto.

Il nostro legislatore, da tali considera-
zioni animato punisce la non rivelazione
d'un delinquente in un sol caso, contro il
quale la società ha troppo interesse di usa-
re ogni più valida cautela, ma nel tem-
po stesso esige per la punizione di que-
sto delitto [illegible] [illegible] circostanze in forza
delle quali non si tratta più di punire
la [illegible], e non rivelazione d'un delitto
consumato, ma piuttosto l'ommissione d'im-
pedire un delitto e a consumarsi. Diffatti la
legge una [illegible] a colui, che cono-
scendo [illegible] trascura di denunziare una [illegible] S 55
[illegible] d'alto tradimento [illegible]

ciò che dalla tralasciata denunzia possano
nascere conseguenze pericolose alla sicurezza
dello Stato.

8.a Spiee e assistenza indiretta si
è l'occultazione di delitti, e dei delinquenti
il sottrarre così gl'indizj d'un delitto e
del suo autore alle indagini del giudice
che si è posto ad investigarli, ovvero il nas
condergli il reo da lui ricercato.

Un azione di tal fatta offende diret
tamente il dovere dei sudditi alla subor
dinazione del potere politico, attraversando
quanto è da lui un importantissimo atto
della Sovranità. Essa poi riesce di assi
stenza indiretta a delitti, perchè agevolando
l'impunità indebolisce il timore delle pene
e con ciò tende ad accrescere le determinazio
ni criminose. Viene quindi tale azione
costituita dal nostro Codice un delitto
che dovrà punirsi a proporzione della
pericolosa qualità del delinquente occultato
e del danno recato coll'occultazione; non
mai però una pena molto grave trattan
dosi del fatto di cui si parla può sem
pre trovare una scusa nei sentimenti di
§. 193. 94 umanità, e perchè tali sentimenti maggior

forza prendono e meritano un maggiore riguardo in quelle persone fra le quali esistono tali vincoli, che le abilitano ad una singolare premura pel reciproco ben essere.

Così non vuole la legge che punita la occultazione negli ascendenti, o discendenti del reo, nel suo coniuge, negli affini di 1° rango, e nei parenti collaterali fino al grado di primi cugini inclusivamente. §. 175

2.° Appartiene al genere dell'assistenza indiretta il ricettamento dei rei che consiste nel dare maliziosamente ricovero o luogo d'unione ai delinquenti come tali conosciuti, o nel secondare le loro combriccole, potendole impedire. Questo fatto è di maggiore malvagità e di più grave danno che la semplice occultazione, poichè non tende solo a favorire l'impunità, ma agevola insieme ai delinquenti la macchinazione e l'esecuzione di nuovi misfatti. Che se nel ricettatore non si può rilevare una vera complicità specifica in tale, o tal altro delitto, non supponendo in lui un mero concerto intorno a delitti da intraprendersi, si potrebbe caratterizzarlo come un complice generico della

§ 193. 197 vile comitiva de' malfattori co' lor ricettatori-
neri o la legge nostra li punisce col duro
carcere da 1 a 2 anni.

3ª Specie di assistenza indiretta
a' delitti si è la fuga procurata a' carcerati,
e secondo le disposizioni del
Codice si verifica in 2 casi.

1° Quando taluno coll'astuzia, o col-
la forza facilita ad una persona arresta-
ta per delitto l'occasione di fuggire.

2° Quando si frappongono degli ostacoli
alla magistratura che cerca di cogliere nasco-
stamente una persona arrestata per delitto, e
§ 195 datasi poi alla fuga. Un'azione di que-
sta specie contiene un carattere criminoso
e riesce di assistenza indiretta a delitti per
quelle ragioni stesse che si son dette par-
lando della occultazione. Ella poi si di-
stingue da questa perchè nella occultazio-
ne si tratta d'un delinquente criminalmen-
te ricercato, nella fuga procurata si trat-
ta d'un delinquente già precedentemente
arrestato, in conseguenza di che la fuga
procurata è un delitto più grave, che non
è l'occultazione, non potendosi dire, che l'o-
stacolo alla scoperta d'un reo, offenda

così vivamente i dritti della legittima autorità come il rapimento di mano dopoché essa se ne era impadronita; il delitto poi della fuga procurata è degno di maggior pena di [illegible] per una cui si procura l'evasione dalle mani della giustizia il colpevole d'un grave delitto e se la persona che procurò la fuga aveva un obbligo particolare di vigilanza o custodia; quindi si devono stabilire tre gradi alla procurata fuga. S.S. [illegible] 105

È colpevole di questo delitto in 1° grado chi procurò la fuga ad un arrestato sapendo ch'egli è incolpato e giudicato reo d'altro di [illegible] o di falsificazione di carte di pubblico credito, a pena fra 1 e 5 anni.

È colpevole in 2° Grado chi procura la fuga ad un arrestato ch'egli sa essere incolpato, o giudicato come reo di falsificazione di monete di omicidio, di rapina o di appiccato incendio

È colpevole in 3° grado chiunque commette il delitto della procurata fuga fuori delle circostanze superiormente enunciate.

6a maniera di assistenza indiretta ai misfatti altrui che troviamo nel nostro Codice punita è l'assicurare al delinquente il lucro da lui procacciatosi col delitto che

si eseguisce col nascondere, acquistare, o ven-
dere gli effetti provenienti dal delitto. Chi
è colpevole di questo fatto presta un'assi-
stenza indiretta a' delitti, sì perchè difficultan-
do la prova de' reati commessi, ne favorisce
l'impunità, sì perchè rendendo tali opera-
zioni utili a' malfattori le loro colpe aumen-
tano gl'incentivi che potrebbero condurli a
commetterle. Anche di questa specie di de-
litti troviamo nel nostro Codice separati tre gradi.

Il 1° ha luogo in chi scientemente acquista
§105. c° le parti di cui era falsificata la moneta
anche per diminuirne il peso legale, ed il valore
intrinseco delle monete adulterate.

Il 2° si verifica in chiunque nasconde,
acquista, o vende qualsivoglia effetto otte-
nuto con una rapina, sapendo che fu rapito.

Il 3° si rinviene in quello che scientemente
nasconde, acquista, o vende effetti
provenienti da un furto, o da una infe-
deltà.

a esistenza materiale o con atto esterno
contravvenire alla legge non basta
costituire un delitto; fa d'uopo, che l'azio-
ne [illegible]
sere intrinseco che la faccia cadere sot-
to un giudizio regolato dalla ragione
Questo carattere [illegible] imputa-
bilità [illegible]
[illegible]
à qualità d'attribuzione morale dell'uomo
per cui [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
imputabilità attribuzione al fatto
nel momento in cui accade un carattere
per cui [illegible] soggetto [illegible]
ragioni della legge [illegible] l'imputazione as-
segna [illegible] la [illegible]
[illegible]
[illegible]

nell'agente, l'altra viene eseguita da terzo [illegible] qualità morale che rende suo [illegible] delle azioni da [illegible] [illegible] ragionevole [illegible] [illegible] [illegible] delle azioni medesime [illegible] intraprenderle, ed a [illegible] che agisce, [illegible] il concorso dell'intelletto, e della volontà dell'agente [illegible] azione da lui commessa; il concorso può essere immediato, o mediato.

[illegible] Immediatamente [illegible] concorre quando luogo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] colla legge [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la legge, ed a produrre quel danno.

Illeditatamente; quando mancano nell'agente o la integrità del consenso o la spontaneità del volere tale mancanza deriva da' suoi [illegible] e non da difetto volontario dell'agente medesimo.

Quando la spontaneità del volere e del consenso mancano nell'uomo per un difetto volontario di lui non manca la imputabilità dell'azione perchè l'uomo è responsabile di quel volontario difetto.

Ma se tanto concorrendo l'intelletto e la volontà, quanto mancando per uno [illegible] ha luogo l'imputabilità che non può aver luogo lo stesso genere d'imputabilità non in tutti ha luogo ciò [illegible] gravità dell'intenzione o dolo.

Se l'intelletto, e la volontà concorrono immediatamente al delitto l'intenzione si dice piena ed il fatto dicesi doloso; ma se manca il concorso dell'intelletto e della volontà per difetto dell'agente conviene distinguere; o questo difetto è così leggero che meritar scusa, o è tale, che non possa scusarsi.

Se il difetto non può scusarsi l'agente non può più allegare a difesa la mancanza del requisito [illegible], quindi

[illegible] nel caso come [illegible] cui questi [illegible]
è voluto, sarà vero, che non si trova una
grave intenzione nell'immediato eseguimento
del fatto si rinviene però in quello stato
volontario, ed imputabile dell'agente da cui
i fatti proviene, perciò l'azione si deve co-
me delitto riguardarsi. Il delitto imputabile
esiste allor quando l'agente si trova nello
stato d'una volontaria infrazione di un
dovere sociale del quale potevansi prevedere
le perniciose conseguenze.

Se tale è l'idea del delitto imputabile
chiaro apparirà quando possa dirsi colposo,
ciò accadrà quando l'azione illecita, e
della quale è preveduto l'effetto pernicioso
o non deriva da una trasgressione
volontaria e diretta d'un dovere sociale
ovvero se anche la trasgressione sia di ta-
le natura che ragionevolmente non se ne
potesse prevedere il pernicioso effetto

Pertanto quando la mancanza
d'intelletto e di volontà viene da scusabi-
le difetto, non si può addebitare, ag-
ente riguardo a quel fatto speciale [illegible]
di una grave intenzione, ma solo d'im-
prudenza e negligenza, poichè non fu
[illegible] posto volontariamente nello stato di

aver a commettere quel fatto e di non aver
schivato tutti i pericoli che quel fatto sole
far ~~accadere~~ accadere.

L'azione a cui manca l'imputabilità e
la volontà per difetto ~~non~~ scusabile so-
[illegible] [illegible] [illegible], ma accompagna-
ta dalla colpa.

Si [illegible] che le altre particolarità co-
stituenti il delitto [illegible] nel senso generico
o [illegible] [illegible] [illegible] nel dolo [illegible]
[illegible] nella colpa elide una specie di
imputabilità.

Però il [illegible] specifico che attacca
il delitto [illegible] [illegible] [illegible]
sono un'azione [illegible] offendendo la
regola del [illegible] [illegible] che si costi- 51
tuisce il delitto si richiede la [illegible]
intenzione, ossia il dolo.

Le azioni dunque semplicemente
colpabili potrebbero [illegible] [illegible] [illegible]
una sorta di imputabilità [illegible] [illegible]
Politica ma non mai tale imputabilità da
assoggettarle [illegible] alle inquisizioni cri-
minali.

Da ciò che abbiam detto bisogna fi-
nire definire il dolo una determinazione
[illegible] dell'agente alla violazione della

legge, o una mancanza di determinazione [illegible] per cui difetto inescusabile del agente. E poichè veduto abbiamo che [illegible] imputabilità semplicemente colpa: allorchè manca nell'azione il concorso dell'intelletto e della volontà per difetto involontario e scusabile, mentre vi colpa è una mancanza di determinazione accelerata dall'agente per un difetto, imputabile.

I Criminalisti distinguono tre gradi di colpa lata, lieve, lievissima a norma del maggiore o minor grado di scusa, cui può meritare il difetto dell'agente.

Non così si distinguono vari gradi di dolo. Alcuni però additarono una divisione dedotta dal maggiore o minor difetto inevitabile, onde si pose il dolo massimo, medio e minimo. E fra tutti questi gradi di dolo [illegible] [illegible] detto [illegible] e tutti i gradi di colpa hanno di comune principio di escluderlo.

Ma quale sarà la via onde riconoscere nelle azioni quali [illegible] [illegible] della parte cioè d'intenzione, il dolo?

Può aversi trovato il mezzo di riconoscere l'esistenza del dolo, quando siensi esaminate le cagioni che lo possono distruggere e queste cagioni saranno quelle le quali o rendano assolutamente impossibile la determinazione e l'avvenimento del concorso cioè della volontà e dell'intelletto [illegible] la mancanza di [illegible]

Nell'intelletto possono influire l'errore e l'ignoranza, sulla volontà la violenza.

Ecco quindi le principali cause che riducono [illegible] le cagioni, che possono scemare, o togliere l'imputabilità.

L'errore è la percezione d'un oggetto diversa da quello che esso è realmente.

Distinguesi l'errore in errore di fatto ed in errore di diritto.

L'errore di diritto consiste nella falsa supposizione, che non esista una legge o nella mala interpretazione d'una legge esistente. L'error di diritto non toglie il dolo in chi commette un'azione punita dalla legge secondo l'assioma juris ignorantia nemo excusat [illegible] perchè la mancanza di cognizione [illegible] si rinviene nell'agente [illegible]

4.

tal caso hai la sua [illegible] [illegible] 3
intentabile di lui.

Infatti il Dto [illegible] tenta di pro-
mulgare le leggi ai [illegible] chiede e giorna
de' cittadini [illegible] [illegible] [illegible]
cittadini di [illegible] e [illegible] l'obbligo
di conf[illegible] interpretabile [illegible]
mente [illegible] che [illegible] riguardano [illegible]
fino nel debito modo promulgate.

[illegible] [illegible] luogo [illegible] [illegible] degli
error di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ed il potere legislativo [illegible]
[illegible] le leggi [illegible] [illegible] [illegible]
ri di tale natura [illegible] il dubbio [illegible]
[illegible] [illegible] non solo [illegible] della
[illegible] ma [illegible] [illegible] contrari [illegible]
do alle norme del [illegible] Dto

Di qua la disposizione del Codice che
§ 3 la [illegible] risulta dalla [illegible] [illegible] e
[illegible] natura dei [illegible]

Poi fatti [illegible] se [illegible] l'errore
di Dto possa [illegible] ad uno [illegible]
[illegible] si rifletta

1° Che l'ultima ragione addotta vale anche contro
di lui.
2° Che entrando nello [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] poramo.

3° Che l'esercizio del D.to punitivo non tanto proviene dal suo esser composta degl'individui colla società, quanto dal D.to proprio di lei di guarentire la sua conservazione D.to che essa può far valere contro chiunque.

Da ciò è manifesto che la legge Criminale colpisce anche lo straniero qualunque esso sia allegato in proposito e di qua seguì il fondamento del ___ § 31

L'errore di fatto consiste nel credere che l'azione che si commette non sia tale da cadere sotto la proibizione della legge che bene si conosce.

La cognizione dell'indole, e delle conseguenze di tali fatti particolari ne separa il potere, quindi il dovere dell'umanità.

In conseguenza la nostra legge non imputa a delitto un'azione quando vi concorre un tale errore che non lascia luogo a § 2 (f)
riconoscervi un delitto, o quando il male è derivato dalla insciènza delle conseguenze di essa. § 2 (?)

Ma l'errore di fatto non più vale a togliere l'imputabilità, ed il dolo quando concorrono le due circostanze seguenti.

1° che l'azione negli effetti della quale ha

avuto luogo l'errore, siasi intrapresa con quel che suo disegno, e che vuol dire che anche indipendentemente dall'errore stesso si sarebbe fatto un'azion criminale.

2.° Che le conseguenze dannose dell'azione siano tali che vadano ordinariamente congiunte con essa, e che almeno di quella possano facilmente derivare.

Se causa dell'azione dannosa sia stata la negligenza, ed essendo questa cadente nella natura della limitazione delle forze dell'uomo esclude il dolo e lascia sussistere la colpa, quindi il fatto è assoggettato ad una imputazione e una pena Politica

Id. Tit. 1 Cap. VIII. Sez. 1.ª

Trasgressione

Se l'unione delle cose superiori circostanze avverate costituisca un difetto inescusabile, quindi l'errore di fatto in tal caso lascia sussistere il dolo

§ 1.°

L'ignoranza si definisce da Criminalisti la privazione di cognizioni intorno all'oggetto dell'azione, cui si commette

Ella si dice assoluta se è indipendente dal fatto dell'agente relativa se la sua causa sta in un fatto di lui

Le cagioni dell'ignoranza assoluta si riducono a IV

l'età, la incapacità assoluta dell'uso della ragione, le alienazioni temporarie di mente, ecc. il caso semplice

È certo che gli uomini nella prima età non sono capaci di conoscere la giustizia o l'ingiustizia delle azioni loro quindi non agiscono liberamente e non sono imputabili del loro operare. Ma il tempo in cui si sviluppano le facoltà della mente e nel quale gli uomini sono capaci di moralità non è in tutti lo stesso, anzi è diverso in ciascheduno. Per conoscere fino a quale età ciascun uomo sia incapace di determinazione imputabile in un delitto, due mezzi potrebbonsi mettere in opera

1° Stabilire in ogni caso un giudizio sul discernimento dell'agente

2° Il fissar nella legge un termine medio generale al quale debba intendersi pienamente sviluppata la ragione dell'uomo

Il primo sistema piacque ai Greci il secondo ai Romani. Quello è più giusto in teoria, ma è insieme il più pericoloso, ed il più difficile nella pratica troppo concedendo all'arbitrio de' Giudici, ne' quali non si potrebbe sempre supporre tutta la filosofia necessaria ad un così spinoso giudizio.

Il nostro legislatore ha seguito il sistema romano. Egli riguarda come incapace della prava intenzione necessaria a costituire il delitto quello che non à ancora
§ 2 (a) compito il XIV anno dell'età sua.

Se questi commette un'azione qualificata delitto prima dell'anno X la legge lo lascia alla correzione domestica, e dopo di tale età non gl'imputa che una grave trasgressione di Polizia.

(§ 2 d) Ma quegli, che ha compito l'anno XIV quantunque capace d'un delitto non è però creduto capace d'un dolo mattimo [illegible] che non abbia compito l'anno XX.

La legge conta l'età sua immatura come circostanza mitigante in vigore di cui non gli può esser inflitta una pena
§ 39 (a)
§ 431 Capitale o perpetua.

Appendice al Codice
N° 21
La privazione attuale dell'uso della ragione ha luogo ne' furiosi, ne' dementi, ne' Sordo-muti non istrutti.

È evidente, che deve rimanere immune da ogni imputabilità chi è totalmente privo dell'umana intelligenza.

§ 2 (A) Se in alcuno poi l'umana ragione non mancasse assolutamente, ma fosse imperfetta o per natural debolezza, o male sviluppata

per difetto di educazione, [illegible]
in cui la [illegible] d'un dolo, o d'un delitto
mai dovrebbe aversi in conto d'una circostan-
za mitigante la sua reità. § 39 (a)

Le alienazioni temporarie di mente hanno
luogo ne' Sonnambuli, in coloro, che sono sog-
getti ad accessi alternativi di pazzia, e di
chiunque venga assalito da ~~[illegible]~~ tale turba-
mento di sensi, nel quale non sia consape-
vole delle proprie azioni. Ciò, che si è [illegible]
intorno a quelli, che son privi dell'uso
della ragione abitualmente, deve pure appli-
carsi a quelli, che ne mancano temporariamen-
te, salva questa sola differenza, che per
esimere i [illegible] ogni imputabilità basta
la prova del naturale difetto, che li
affligge; per esimerne i secondi non basta
allegare la malattia cui vanno soggetti, ma
si deve inoltre [illegible], che l'azione fu da
loro commessa nello stato attuale dell'aliena-
zione di mente.

I casi fortuiti e gli effetti involontarj § 40
dell'azione succedono contro l'aspettazione dell'
agente, ed in modo tale, che non poteva
da lui prevedersi.

Se un evento di tal specie si esclude dal

tutto l'intelligenza, e l'influenza dell'uomo,
manifesto, ed esso esclude qualunque imputabilità.

Dell'ignoranza viziosa, e sue due cause

1° La Negligenza

2° l'Ubbriachezza.

La negligenza è una inavvertenza dell'agente nel commettere un'azione in se non criminosa della quale non ha preveduto l'effetto che senza sua riflessione è avvenuto, ma che egli potea prevedere. Nella negligenza manca il concorso dell'intelletto nel danno che risultò dall'azione. Tale mancanza proviene bensì da un difetto dell'agente, ma questo difetto è punibile, essendo la sua origine [illegible] naturale volontà, nè delle leggi penali degli uomini. La negligenza assume il nome di colpa.

L'ubbriachezza diede motivo a [illegible] di molte quistioni. Alcuni opinarono doversi riguardare l'ubbriachezza in se stessa come uno stato in cui trovandosi un uomo può [illegible] violare la legge. Altri la vollero punire come [illegible]. Il nostro Legislatore si attenne ad una opinione più giusta e stabilì che non sia imputabile il delitto commesso in istato di piena ubbriachezza contratta senza proponimento al delitto.

Certo è che la pura avvertenza [illegible]
interna [illegible] da [illegible] difetto [illegible]
[illegible] [illegible] non è inclusa
[illegible] a legge [illegible] perchè in sè non
contiene una [illegible] immediata d'un do-
vere sociale. Se tuttavia questo [illegible] difetto
[illegible] immette nell'agente una colpa e perciò
[illegible] che altrimenti parrebbe un delitto Cod. Pen. art.
sia punita come contravvenzione politica 553 [illegible]

La volontà dell'uomo può patire violenza fisicamente, e moralmente.

Violenza fisica è quella, che malgrado le chiare percezioni dell'intelletto, e la libera determinazione della volontà, ci fa commettere un qualche fatto, e costringe noi [illegible] ad eseguirlo con una meccanica azione del nostro corpo. L'uomo non è imputabile se non in quanto è libero. La violenza fisica distruggendo la libertà, distrugge l'imputabilità.
Quindi la disposizione del Codice, che di- § 2 (c)
chiara non esservi delitto quando è la conseguenza d'una ~~[illegible]~~ forza irresistibile.

La violenza morale consiste in una gagliarda impressione eccitata nell'animo dell'uomo in vigore della quale, egli è tratto ad un'azione cui non si determinerebbe in una diversa situazione. Questa specie di violenza può derivare o da una [illegible], o dallo stato di [illegible]

È certo, che le passioni fomentano la tran-
quillità e la spontaneità del volere, ma non
per questo è da dirsi che tolgano l'imputabilità
de' delitti cui trascinano gli uomini.

Ogni azione criminale nasce da qualche
passione. Ella è fuor di dubbio che contrastano negli
uomini l'esecuzione d'un delitto specialmente
se è grave. Qualora un uomo ciò nullostante
lo commette bisogna che poteri gagliardi convul-
si che ve lo spingano. Se dunque le passioni
stabilissero l'irreputabilità, non vi sarebbe più
luogo ad imputar delitti. A ciò si aggiunga che
le passioni non distruggono la ragione, nè la
libertà degli uomini, e che se essi si abbando-
nano a loro eccessi son responsabili, se trascu-
rarono i mezzi valevoli di arrestarne le
funeste conseguenze. Quale può distinguere le
passioni che hanno per oggetto il conseguimento di
un bene da quelle che sono eccitate dall'idea
d'un male. Le prime scaturiscono da un princi-
pio vizioso dell'uomo e crescono a poco a poco
in guisa che in sul incominciamento non
sarebbe malagevole l'espugnarle.

Le seconde hanno una causa fuori dell'
agente e sorgono sì rapidamente in modo che
spesso gli riesce d'arrestarne l'impeto.

Perciò se le prime non sono scusabili

in delitto, ne ponno offrire in altre figura ci[illegible] [illegible] Il [illegible] Codice nota una rimostranza mitigante [illegible] [illegible] [illegible] trasportare al delitto in istato di una violenta commozione di animo proveniente da un sentimento connaturale all'uomo. § [illegible]

Noi intendiamo per istato di necessità quella condizione dell'uomo nella quale egli è costretto a scegliere fra un male fisico ed un azione contraria alla legge. La necessità giunge a togliere l'imputabilità dell'azion commessa quando si verificano le circostanze:

1° Che l'uomo abbia il diritto di respingere il male che gli sovrasta
2° Che metta in opera i mezzi coatti contro quelli che ingiustamente lo minacciano
3° Che nell'uso di questi mezzi non ecceda i limiti dell'bisogno indispensabile. Difatti quegli che [illegible] il diritto altrui perde tanto [illegible] del diritto al ben essere proprio quanto è necessario per la conservazione dei diritti altrui.

Fondato su questo principio e limitato alle circostanze che si sono accennate è il titolo della necessaria giusta difesa concessa dal Codice. § 127

Ove manchi qualcuna delle circostanze sulle quali si fonda il privilegio della giusta necessaria difesa l'azione rimane imputabile all'agente in qualunque grado di imputabilità, fino a che quando però vi è certo, che egli si è determinato avvertitamente ad un'azione contraria al dritto. Tuttavolta si tratta d'un gran male che è difficile ad evitarsi senza violare la legge, scema la imputabilità di diritto deliberazione, e scema quindi proporzionatamente la gravezza del delitto commesso.

Però la nostra legge riconosce come
§ 37 lit. c circostanze mitiganti del delitto l'essere commesso per timore, o l'essere indotto per una
§ 37 lit. d [illegible] possibile. La prima di queste circostanze può aver luogo specialmente ne' delitti contro la vita o sicurezza, la seconda in quelli che si commettono contro i diritti di proprietà.

[illegible] del [illegible] dì
Dr. [illegible]
Padova a dì 10 d'Agosto 1820

.50

252

Capo I
Del Diritto Criminale
Nozioni Preliminari del Delitto

Il D.o Criminale consiste nella cognizione delle norme suggerite dalla ragione e dalle leggi stabilite per la punizione dei Delitti. Quindi si distingue in filosofico e positivo.

Il filosofico senza il positivo non provvede alla utilità pratica.

Il positivo senza il filosofico non provvede alla cognizione scientifica.

Esporremo quindi i principj di ragione e le disposizioni del Codice penale Austriaco.

Delle basi fondamentali del D.o di punire, della leggittimità della punizione fu già trattato nel D.o Naturale Privato, ove vedemmo che all'uomo non appartiene il punire fatti ingiusti nello Stato di Naturale Indipendenza, nel Pubblico D.o abbiamo trattato della facoltà punitiva che